

CCCXXVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

INDICE

	PAG.
Congedi	20621
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissioni</i>)	20621
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	20623
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	20621
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	20623
SPONZIELLO	20623
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 20624,	20625
MACRELLI	20624
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica (170); Capalozza ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare (186) Ariosto: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (187)	20625
PRESIDENTE	20625
MACRELLI	20626
CARAMIA	20629
PACCIARDI	20636
MARCHESI	20636
GORINI	20638
FORMICHELLA	20642

La seduta comincia alle 10.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Antoniozzi, Caronia, De Martino Carmine, Franceschini Francesco e Villa.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni):

«Assegnazione al «Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana» di un contributo di lire 125 milioni per le spese relative alla costruzione ed alla inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di un monumento 'Ara Pacis',» (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1784) (*Con parere della IV Commissione*);

«Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1955

n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 » (*Urgenza*) (1799) (*Con parere della IV Commissione*);

alla II Commissione (Affari esteri) :

« Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni della Libia e dell'Eritrea » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1790) (*Con parere della IV Commissione*);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro) :

RIVA ed altri : « Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1535);

DE' COCCI e CARCATERRA : « Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine » (1724);

« Autorizzazione a permutare, con il comune di Fano, la caserma « Montevicchio » con due fabbricati occorrenti per la sistemazione dei servizi militari » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1793);

« Vendita a trattativa privata al Consorzio agrario provinciale di Perugia di parte dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex panificio militare », sito in Foligno » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1796);

« Concessione a favore dell'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli di un contributo straordinario di lire 402.511.352 per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53 e di un contributo annuo di lire 85 milioni per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1954-55 » (1798);

alla VII Commissione (Lavori pubblici) :

CAMANGI : « Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni » (*Urgenza*) (1629) (*Con parere della IV Commissione*);

« Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle classifiche già disposte » (1800);

« Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche delle arginature in sinistra del fiume Oglio tra le alture di Cazzaghetto e quelle di Canneto sull'Oglio (provincia di

Mantova), nonché delle arginature dell'affluente Canale Naviglio fino al limite di rigurgito » (1801);

alla VIII Commissione (Trasporti) :

« Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del gruppo A degli uffici delle ferrovie dello Stato » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1786);

alla IX Commissione (Agricoltura) :

BASILE GUIDO : « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 » (710) (*Con parere della IV Commissione*);

alla X Commissione (Industria) :

« Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero a predisporre una Mostra di prodotti italiani da effettuarsi a Città del Messico nel secondo semestre dell'anno 1956 o nel primo semestre dell'anno 1957 » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1797) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente :

alla I Commissione (Interni) :

« Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1785);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro) :

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1955, n. 302, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1791);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1955, n. 99, emanato ai sensi dell'articolo 42 del

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1792);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1955, n. 54, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1794);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1254, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1795);

« Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, concernente modificazioni all'imposta di consumo sul caffè » (1802);

« Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti » (1803);

alla VII Commissione (Lavori pubblici) :

CURTI ed altri: « Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ai pubblici appalti » (713);

alla IX Commissione (Agricoltura) :

COMPAGNONI ed altri: « Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente disposizioni di proroga dei contratti agrari » (1805) (*Con parere della II Commissione*).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata dai deputati Martino Edoardo ed altri la proposta di legge:

« Modificazione alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa antigrandine » (1813).

Sarà stampata e distribuita. Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Michelini, Sponziello, Marino, Bianchi Chieco Maria, Roberti, Almirante, Bardanzellu, Daniele, Angioy e Cottone:

« Istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza madri » (1707).

SPONZIELLO. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. La proposta di legge consegue ad una esigenza di giustizia sociale che ritengo sia da tutti avvertita nei riguardi di un determinato settore del mondo del lavoro. Si mira, in sostanza, a tutelare quel lavoro silenzioso, diuturno, faticoso, e che richiede indubbiamente spirito di sacrificio quanti altri mai: intendo il lavoro della madre di casa, della madre di famiglia. Nell'espressione « casalinghe » noi abbiamo inteso comprendere non solo la dolce figura della madre, ma anche quella vastissima categoria di nubili che spesso alle madri si sono sostituite nel sopportare il peso della famiglia: si tratta di orfane di madre che di essa hanno preso il posto, mentre il padre si reca al lavoro fuori casa, per allevare i fratellini; si tratta di orfane di padre che fanno in casa le veci della madre mentre questa è fuori per procurare un pezzo di pane alla propria famiglia; sono in sostanza tutte quelle nubili le quali hanno sacrificato se stesse per la famiglia, per i fratellini, per le sorelle, rinunciando a quel sogno che alberga nel cuore di ogni donna.

In sostanza, secondo i nostri calcoli e le cifre statistiche — salvo errori, omissioni od eventuali completamenti — si tratterebbe di un complesso di donne alle quali il legislatore deve guardare con occhio particolarmente benevolo.

Dalla nostra proposta di legge si evince che sono state tenute fuori tutte coloro che beneficiano o possono beneficiare in futuro di particolari situazioni economiche, di redditi o di rendita, in quanto sono escluse giustamente tutte coloro che hanno un reddito non inferiore alle lire 60.000 mensili.

I criteri informativi della proposta di legge sono riassumibili in tre punti.

Il primo punto riguarda l'onere economico. Noi abbiamo pensato di non addossarlo allo

Stato, in quanto, trattandosi di non meno di 52 miliardi annui, se ciò avessimo fatto avremmo praticamente messo un ostacolo tale che la legge sarebbe stata del tutto accantonata. Di conseguenza, l'intervento dello Stato sarà così esiguo da non turbare i rappresentanti del Tesoro. La cifra pertanto sarà reperita con contribuzioni della collettività e più precisamente dei rappresentanti della produzione, del lavoro, delle arti, delle professioni e con contribuzioni dei lavoratori stessi, ciascuno naturalmente secondo le proprie possibilità, secondo l'età, la produzione ed il reddito. Insomma l'incidenza sarà proporzionata alle capacità finanziarie di ognuno e quindi da tutti sopportabile.

Il secondo criterio riguarda la obbligatorietà della iscrizione all'ente che sarà chiamato a gestire il fondo. Tale obbligatorietà è consigliata dalla mentalità degli italiani che in genere sono poco previdenti, credono alla buona stella, hanno fiducia nel domani e non pensano a garantirsi nella tarda età. L'obbligatorietà quindi riguarda anche il contributo che verrà detratto dalle paghe e che verrà versato dalle stesse casalinghe in misura del tutto esigua, in quanto non si supereranno le 200 lire mensili. Anzi, la proposta di legge prevede anche che esista un milione di donne che non possono versare nemmeno questo esiguo contributo. Per queste sarà l'ente stesso a provvedere, in quanto esse possano dimostrare di essere nell'impossibilità di provvedervi. Questo è il secondo criterio informatore della nostra proposta di legge.

Vi è un terzo criterio che richiamo alla attenzione della Camera. Noi ci siamo domandati se il nuovo ente che dovrebbe sorgere dovrà essere agganciato a un ente già esistente, come può essere l'Istituto nazionale delle assicurazioni o l'Istituto della previdenza sociale, oppure se dobbiamo creare un ente a se stante. Sotto certi aspetti sembrerebbe più facile, più opportuno agganciarlo a un ente già esistente, in quanto esiste già una impalcatura. Noi abbiamo manifestato un parere nettamente contrario, perché non vogliamo creare un ente elefantico, burocratico, pesante, dispendioso. Diciamolo francamente: questi enti sono pesanti, dispendiosi, burocratici. Noi vorremmo invece snellire tutto il meccanismo e renderlo meno dispendioso. Quindi, si dovrebbe fare un sola sezione centrale in Roma, mentre alla periferia i comuni dovrebbero tenere gli elenchi delle iscritte obbligatoriamente e le cartelle personali delle assistibili. Inoltre dobbiamo considerare che esistono già le persone specializzate, che sono

appunto le assistenti sociali dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Se ci avviamo su questa strada potremo reperire delle somme da mettere a disposizione per le assistibili. E se dovesse passare anche questo nostro criterio informatore, noi pensiamo che si potrà assicurare non solo una discreta pensione alle casalinghe, ma si potrà anche venire incontro a quel milione di esse che si trovano in condizioni di indigenza.

La nostra proposta di legge, pur contenendo molti articoli e tabelle indicative, in sostanza mi sembra semplice. Essa è una proposta di legge sulla quale dovremmo concordare tutti; essa non può conoscere divisioni ideologiche, essa non ci divide, ma forse ci unisce. Forse delle critiche ci saranno mosse; ma noi le sollecitiamo, perché attraverso lo sforzo comune possiamo trovare la soluzione migliore per adempiere questo dovere sociale verso chi tanto ha dato senza mai nulla chiedere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione. Naturalmente non si nasconde tutte le difficoltà che dovranno essere superate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Michellini.

(*È approvata*).

La seconda proposta di legge è quella dei deputati Macrelli, Pacciardi, La Malfa, Camangi e De Vita:

« Assicurazione sociale delle donne casalinghe » (1709).

L'onorevole Macrelli ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

MACRELLI. Nel presentare questa proposta di legge, noi del gruppo repubblicano ci siamo ispirati all'articolo 38 della Costituzione, che dice precisamente: « I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Naturalmente, discutendosi a suo tempo questo articolo della Costituzione e anche oggi, soprattutto dopo la presentazione delle varie proposte di legge, si è posto un quesito alla coscienza giuridica e costituzionale del paese e soprattutto del Parlamento. Le ca-

salinghe sono lavoratrici? La risposta non poteva essere dubbia. Essa è stata affermativa; e noi, nella relazione che precede la proposta di legge, abbiamo spiegato i motivi per cui abbiamo creduto di invocare dal Parlamento un provvedimento che venga incontro a queste oscure lavoratrici della casa.

Se la Camera mi consente, mi riferirò ad alcune statistiche che hanno un valore significativo. Vorrei ricordare che la materia non è nuova in altri Stati. Per esempio: in Svizzera, in Francia, in Germania, in Finlandia, in Svezia, sono già state apportate provvidenze per le casalinghe. In Francia, è stato calcolato che 9 milioni di casalinghe forniscono alla vita sociale 45 miliardi di ore di lavoro all'anno, contro 42 date dai 21 milioni di lavoratori, uomini e donne, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. Ciò significa che questi ultimi lavorano ore 5,30 per giorno in media, contro 13,7 delle casalinghe. Per la Francia dunque si sono calcolate 9 milioni di casalinghe. Il collega Sponziello che poco fa ha svolto la sua proposta di legge, ha parlato di 8 milioni per l'Italia: noi crediamo che la cifra sia un po' limitata e pensiamo invece che si possa e si debba arrivare, forse, a 10 milioni.

Il punto interrogativo che si pone — ed abbiamo già sentito le riserve da parte del Governo poco fa — è quello del reperimento dei fondi necessari. Non ci siamo dimenticati che se esiste l'articolo 38 della Costituzione che ha ispirato la nostra proposta di legge, esiste anche l'articolo 81 della Costituzione, ed abbiamo in merito provveduto suggerendo al Governo e al Parlamento i mezzi per arrivare ad affrontare e risolvere questo problema che è soprattutto umano. Non vorrei dire drammaticamente che è un problema angoscioso, ma è certo che chi conosce la vita modesta e pesante delle nostre donne di casa non può che approvare almeno il criterio informativo della proposta di legge.

Noi, a differenza di quanto proponeva l'onorevole Sponziello, cioè la istituzione di un ente nazionale di previdenza, siamo contrari a questi enti statali e parastatali che finiscono per assorbire le rendite e i contributi soprattutto per le spese di gestione. Vogliamo invece che vi sia il contributo dello Stato, ma in una forma modesta, così come suggeriamo attraverso la nostra proposta; ed anche il contributo dei comuni e delle province. Tanto più che partiamo da un concetto diverso da quello adottato dalla proposta di legge precedentemente illustrata:

cioè abbiamo sostenuto la necessità di una formula mutualistica che consenta di meglio reperire i fondi.

Abbiamo avuto recentemente l'occasione di approvare la proposta di legge relativa ai coltivatori diretti nella forma mutualistica, ciò che ha permesso allo Stato di venire incontro alle giuste esigenze di questi lavoratori e ha permesso soprattutto ai lavoratori di organizzare le proprie sedi e di amministrare i propri fondi. Voi colleghi della sinistra avete fatto delle critiche sotto altri aspetti, ma l'importante è che siano gli interessati stessi a dirigere la loro attività e soprattutto a gestire i loro fondi.

ALBARELLO. È sicuro che nelle mutue dell'onorevole Bonomi questo non avviene.

MACRELLI. Sono altre mutue.

Comunque, dati i motivi che ispirano la nostra proposta di legge, credo che la Camera vorrà accordare la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche per questa proposta di legge il Governo deve esprimere le sue riserve, soprattutto per il problema dell'onere. Sia pure considerando l'aspetto altamente sociale dell'iniziativa, non possono essere sottovalutate le difficoltà che si presentano nel reperire i mezzi necessari.

Pertanto, con le consuete riserve, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge, riservandosi in altra sede di esaminarne il contenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Macrelli.

(È approvata).

Le due proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza ed Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.

È iscritto a parlare l'onorevole Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento non sarà un vero e proprio discorso, ma sarà quasi una dichiarazione di voto; forse inutile anche questa, perché ormai Camera, Governo e paese sanno quale è la posizione che in materia ha assunto il partito repubblicano.

Tale posizione è chiara e coerente. L'ultima decisione presa dalla nostra direzione, in data 25 settembre, suonava così: « Per quanto riguarda la questione in atto sulla giurisdizione dei tribunali militari, la direzione ha appreso con compiacimento l'intenzione del Governo di non porre la questione di fiducia nella discussione parlamentare, nella quale il partito repubblicano italiano sosterrà la sua già nota posizione contraria a ogni discriminazione fra i cittadini non in servizio militare ».

Il Governo, secondo noi, avrebbe fatto meglio a non agitare, con i suoi provvedimenti, l'opinione pubblica e a non provocare l'attuale discussione, che fatalmente doveva scivolare sul terreno politico. E se fosse presente l'onorevole Moro, al quale mi legano vincoli di profonda simpatia e di ammirazione per la sua intelligenza e per le sue capacità, gli direi che, se fossi stato ministro, non avrei dato alcuna autorizzazione per i reati commessi da quel giornalista o da quel sindacalista di Bologna recentemente arrestati; tanto più che l'imputazione che si muoveva era di vilipendio al Governo.

Un collega sta mormorando che è normale ormai il vilipendio al Governo. Da noi vi è una frase tipica: noi latini abbiamo sempre da dire un *quid* che incide, attraverso quelli che si chiamano oggi *slogans* nella vita politica del nostro paese. I francesi dicono: *Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire*; *je suis tombé dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau*.

Noi diciamo *tout court*: « Piove... », con quel che segue.

Partendo da questo concetto e volendo rimanere drasticamente fermi alla lettera, se non allo spirito, della legge, tutti coloro che pronunciano frasi di quel genere, quand'anche fossero soltanto militari in potenza, dovrebbero essere trascinati davanti all'autorità giudiziaria militare. Ora, signori del Governo, non drammatizziamo, tanto più che avete offerto una ennesima occasione agli oppositori di sinistra per erigersi a difensori della Costituzione. Noi abbiamo sentito gli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra citare più volte gli articoli della Costituzione, ripetere

le invocazioni alla Costituzione... (*Interruzioni a sinistra*): non siete gli unici.

Anche noi siamo sorti spesso in difesa della Costituzione, tutte le volte che ci siamo riuniti in gruppo o in direzione abbiamo fatto sentire la nostra parola di monito per il Governo e per i partiti democratici per invocare la attuazione della Carta costituzionale; e dalla destra e dalla sinistra sono sempre venuti gli incitamenti a questo piccolo modesto partito per tentare di mettere in crisi il Governo. La crisi, onorevoli colleghi, non avverrà neppure per questo, prima di tutto perché l'onorevole Segni ha dichiarato di non voler porre la questione di fiducia e poi perché il Presidente del Consiglio ha già definito giuridica la natura della materia che discutiamo.

Naturalmente, non seguirò la linea di condotta dei colleghi che mi hanno preceduto. Alcuni hanno parlato diffusamente della Costituzione, altri hanno fatto addirittura la storia della Costituente e in particolar modo dell'articolo 103 della Costituzione. I colleghi che non vogliono perdere tempo e che vogliono invece addentrarsi, un po', nello spirito e nella lettera della nostra Carta costituzionale, e particolarmente, dell'articolo 103 possono consultare un libro che è veramente prezioso: *La Costituzione della Repubblica italiana*, illustrata con i lavori preparatori da tre valorosi funzionari della Camera (li nomino perché meritano di essere ricordati) Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino, con prefazione di Vittorio Emanuele Orlando. Al commento all'articolo 103 voi troverete all'incirca quello che è stato finora detto, e cioè il riassunto, la sintesi di quello che fu il pensiero dei costituenti. Troverete fra l'altro anche il pensiero del partito repubblicano proprio attraverso un ordine del giorno ricordato, nel suo magnifico discorso, dall'amico e collega Targetti, ordine del giorno firmato dall'onorevole Giovanni Conti ed altri.

Chi vi parla, onorevoli colleghi, ha partecipato attivamente ai lavori dell'Assemblea Costituente, e potete credergli sulla parola, anche se è una parola modesta. Noi costituenti, allora, intendemmo dare all'espressione « appartenenti alle forze armate », il significato naturale, logico che effettivamente ha. Nessuno di noi pensava, anche lontanamente, ai militari in congedo, ma solo a quelli alle armi. Io ricordo che si adoperava una frase tipica per spiegare questo nostro pensiero e cioè ci si riferiva proprio a coloro che materialmente portassero le stellette. Ora, per noi questa è l'interpretazione autentica

che si deve dare all'articolo 103: la lettera e lo spirito della Costituzione ci danno ragione. Siamo, in fondo, oggi in buona compagnia, onorevoli colleghi, perché proprio recentemente un autorevole membro di questo Governo ha scritto su una rivista queste precise parole: « Non è un mistero che da due anni ho sempre pubblicamente sostenuto che per appartenenti alle forze armate sono da intendersi solo i militari in servizio ». Vi è stato, quindi, un errore iniziale, onorevole Moro. Ella non era qui all'inizio del mio discorso, e avrebbe sentito gli elogi che ho fatto alla sua intelligenza, alla sua capacità...

Una voce a sinistra. È rimasto assente per modestia....

MACRELLI. Ripeto, è stato un errore iniziale al quale si è cercato di porre rimedio con uno sforzo encomiabile, con la presentazione, ieri a tarda ora, di quella serie di emendamenti che noi non abbiamo avuto ancora la possibilità materiale di esaminare, di discutere, sia pure nell'ambito più ristretto dei gruppi e del partito.

Noi diamo atto della buona volontà che ha mosso il Governo a presentare questi emendamenti, alcuni dei quali vengono incontro al nostro pensiero, però crediamo che essi non avrebbero dovuto essere presentati in questa sede. Noi sosteniamo un'altra tesi. Non possiamo intanto rinunciare a una questione di principio che abbiamo affermato da tempo non certo recente, quando si svolse il famoso processo Renzi-Aristarco.

Se il Governo è caduto in un errore iniziale, anche noi costituenti abbiamo, forse, commesso qualche errore che vorrei chiamare di omissione. Non posso seguire nella sua tesi il caro e buon amico, nonché avversario politico, onorevole Degli Occhi, il quale ha quasi espresso la sua soddisfazione per essere rimasto assente dalla Costituente. Sarebbe venuto molto volentieri se fosse stato eletto...

DEGLI OCCHI. Era un po' difficile, data la strada imboccata.

MACRELLI. ... e avrebbe contribuito a una migliore formulazione della Carta costituzionale.

Quando, dunque, la nuova Costituzione fece, implicitamente, cadere il disposto dell'articolo 8 del codice penale militare fascista, nessuno di noi si preoccupò di proporre la sostituzione con altro articolo, magari facendo ricorso proprio a quell'articolo 325 del vecchio codice militare del 1869, cui si è riferito ieri l'amico Targetti.

Voglio anche io rileggere l'articolo del codice del 1869 che ha assicurato la disciplina

nel nostro esercito per 72 anni, che ci ha dato anche la possibilità di vincere una guerra.

Ecco cosa stabiliva l'articolo in parola: « I militari, durante il periodo in cui trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare e vi rientrano soltanto dal momento in cui sono richiamati alle armi sia per prestare servizio sia per le rassegne previste dai regolamenti ».

Ora bastava far richiamo a quest'articolo: non l'abbiamo fatto, confessiamo questa nostra responsabilità.

Però, onorevoli colleghi e signori del Governo, noi pensiamo che si debba proprio approfittare di questa occasione — non della occasione attuale, poiché noi non possiamo consentire che attraverso una proposta di legge che parla di interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione si possano introdurre degli emendamenti che modifichino il codice penale militare e probabilmente, di conseguenza, anche il codice penale comune — per affrontare in pieno questo problema.

Aveva ragione l'amico onorevole Targetti: non è consentito che oggi, dopo che la Repubblica si è consolidata e ha dato un nuovo volto ed una nuova coscienza al nostro paese, si mantengano ancora in vita dei codici fascisti improntati al regime. Non intendo qui fare delle critiche in materia, ma comunque richiamare l'attenzione del Governo e la responsabilità della Camera perché una buona volta si provveda. Occorre approntare la riforma del codice penale militare e anche del codice penale comune, che dovranno adeguarsi ai nuovi tempi e soprattutto ai principi della Carta costituzionale. Ora, nelle condizioni attuali, onorevole ministro, mi consenta di dirlo; si sono create delle situazioni paradossali, assurde.

Prendiamo il reato di vilipendio. Se ne è parlato tanto, per lo meno anche qui. Il reato di vilipendio quando sia commesso da riformati, da ultrasessantenni o settantenni, e dalle donne viene punito secondo il codice penale ordinario con la reclusione da sei mesi a tre anni e non comporta il mandato di cattura obbligatorio; se è commesso da non riformati, da aventi meno di 60 o 70 anni, la pena è triplicata da 2 a 7 anni e il mandato di cattura è obbligatorio.

Il codice penale militare fascista del 1941 esiste, lo ha detto anche la Cassazione. È inutile, onorevole Targetti, che ella inforchi il cavallo d'Orlando con la durlindana in mano per colpire le sezioni unite della Cassazione. Non voglio ripetere una frase che si di-

ceva una volta a proposito del Senato nei confronti della Cassazione, intendiamoci bene. Però la Cassazione ha parlato e ha detto che esiste il codice penale militare, e perciò bisogna sottostare a quello. Cosicché i non riformati, gli aventi meno di 70 anni, i maschi possono vilipendere la Repubblica, l'ordine costituzionale, le forze della Resistenza (il cui vilipendio il codice penale fascista non poteva contemplare), possono impunemente violare le norme di legge perché nessuno provvede. Invece il codice penale militare prevede la punizione di coloro che al codice stesso sono sottoposti nei casi di vilipendio della corona, del gran consiglio del fascismo (da 2 a 7 anni), del capo del governo (da 3 a 12 anni), articolo 81. A proposito di questo articolo 81, io ieri sera mi sono fatto prestare in biblioteca il codice penale militare di pace e di guerra. E vorrei rivolgermi a coloro che hanno la responsabilità di dirigere la nostra biblioteca perché stiano attenti nella scelta dei libri. Quando sono andato a guardare l'articolo 81 del codice penale militare sapete che cosa ho trovato? « Vilipendio alle istituzioni costituzionali ed alle forze armate dello Stato » (articolo 81 che è ancora in vigore).

Però in questo curioso libriccino « aggiornato e modificato secondo le più recenti riforme, ecc. ecc. » si dice: « Questo articolo per disposizione del supremo tribunale militare è sostituito dall'articolo 290 del codice penale comune il quale prevede che chiunque pubblicamente vilipenda la Repubblica, ecc. ». Adesso, invece del Parlamento, è il tribunale supremo militare che modifica le leggi, che abroga gli articoli.

FUMAGALLI. È la Costituzione che impone così.

MACRELLI. Questa nostra discussione è stata preceduta, come si è rilevato, da un ampio dibattito dell'opinione pubblica. Tutti i giornali hanno espresso il loro parere pro e contro le varie soluzioni.

Io recentemente leggevo, come sono abituato a leggere, con attenzione ed anche con un po' di curiosità, gli articoli che scrive un nostro collega, un collega avvocato, spirito acuto ed arguto, nonché cultore profondo del diritto; parlo dell'avvocato Arturo Orvieto, il quale proprio in relazione alla discussione che noi stiamo facendo, rivolgeva a se stesso ed agli altri una domanda: « Sperate forse che il codice ordinario ed il codice militare vadano d'accordo almeno nella definizione del vilipendio delle forze armate? Non illudetevi, e ricordate due clamorosi pro-

cessi, quello dei giornalisti Aristarco e Renzi, detenuti, ed il successivo contro il comandante Trizzino, a piede libero. Aristarco e Renzi, processati dal tribunale militare, hanno portato tra le altre questa difesa: abbiamo alluso nei nostri scritti non alle forze armate, ma al corpo di spedizione in Grecia. Non importa — ha risposto il tribunale militare — il codice militare prevede il vilipendio non solo delle forze armate, ma anche di una parte di esse: il corpo di spedizione in Grecia rappresenta appunto una parte delle forze armate. E ha condannato.

Trizzino, processato dal giudice ordinario, ha obiettato a sua volta — si intende, insieme col resto —: oggetto degli strali è stato soltanto un organo della marina, non sono state le forze armate. Va benissimo — ha risposto la corte di assise — il codice ordinario, a differenza di quello militare, prevede il vilipendio delle forze armate e non il vilipendio di parte di esse. E ha assolto ». (*Commenti a sinistra*).

Comunque, onorevole ministro, la posizione che ha assunto il partito repubblicano e che assumono oggi in questa Assemblea i deputati repubblicani, è soprattutto contro la discriminazione dei cittadini; ed è proprio contro questo provvedimento che divide i cittadini italiani in classi ed in categorie, che si solleva il nostro senso giuridico ed anche il nostro senso morale.

Noi poniamo a noi stessi ed a voi un dilemma: o il tribunale militare è il solo idoneo a giudicare i reati di spionaggio, e così via, per la sicurezza del paese, ed allora non si vede perché debba giudicare di tali reati solo se attribuiti a militari in atto ed a militari potenziali e non anche a cittadini che non abbiano adempiuto al servizio di leva o che siano in congedo assoluto ed alle donne: o anche il tribunale ordinario, magari con l'aiuto di periti, è idoneo a tale funzione, ed allora non si vede perché solo le donne, gli ultrasessantenni e gli scarti di leva debbano essere giudicati dal giudice naturale. Si tratta di contraddizioni che offendono la stessa coscienza giuridica.

Il Governo, in fondo, viene ad accettare dei paradossi inconcepibili perché finisce per distinguere i cittadini italiani in tre categorie: militari in atto, militari in potenza e non militari.

Ma un'altra situazione assurda e soprattutto pericolosa — e con ciò mi avvio alla fine — io intendo denunciare. Si è parlato qui e naturalmente anche fuori di qui di connessione obiettiva e di connessione soggettiva. Non

mi occuperò della prima, ed è naturale. Mi fermo invece sulla seconda.

Proprio ieri, discutendo con un amico della questione relativa alla connessione soggettiva, questi mi faceva argutamente osservare: Vedrai che col tempo in Italia si creerà la categoria dei complici ausiliari. Perché? — chiesi. Basterà una chiamata di correo, anche falsa, per cambiare completamente la competenza e la giurisdizione. Chi è soggetto alla competenza militare, come, ad esempio, una spia (e noi ci schieriamo tutti contro quelle canaglie che purtroppo esistono anche nel nostro paese, le quali violano non solo una norma di legge del codice ordinario o militare, ma soprattutto una legge morale) può chiamare accanto a sé un civile, come concorrente nel reato; può chiamare una persona che non abbia obblighi militari (riformati, vecchi, donne, ecc.), ed allora il tribunale militare viene sostituito da quello ordinario.

Evidentemente, queste sono incongruenze ed assurdità che noi non possiamo assolutamente seguire. Ed è proprio per queste ragioni, onorevoli colleghi, che noi, senza drammatizzare la situazione, ubbidiamo all'imperativo categorico della nostra coscienza e ai principi della nostra scuola politica e morale, che è soprattutto una scuola di giustizia e di libertà. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caramia. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io parlo senza impegnare la responsabilità del mio partito ed esprimo liberamente il mio pensiero, che si basa su di una critica obiettiva sostenuta da principi innegabili di diritto processuale e costituzionale.

Ieri abbiamo assistito ad un duello oratorio, nel quale sfolgorò tutta la bellezza della cultura giuridica dei maestri di diritto, che vi sono in questa Camera, ed ai quali io rendo il mio ossequio. L'onorevole Riccio, nella sua pregiatissima relazione di maggioranza, ha mostrato una preoccupazione, quella, cioè, che la Costituzione non debba essere scalfita nei suoi elementi fondamentali. Su questo problema egli ha fatto convergere tutto l'esame critico della sua valutazione, con la visione completa ed unitaria dei fini che si propone il legislatore in questo settore, in cui vuole raggiungere una più esatta elaborazione delle norme che devono regolare la competenza militare nei reati consumati da tutti gli appartenenti alle forze armate. Siamo perfettamente d'ac-

cordo e non occorre, davvero, che ieri sera l'onorevole Dominedò, in quella sua magnifica disquisizione, facesse sentire la forza della sua cultura, la duttilità del suo ingegno, per ribadire alcuni principi di diritto costituzionale, che noi condividiamo e sui quali non intendiamo ritornare.

La Costituzione difende lo Stato e questo, a sua volta, deve intendersi come una collettività giuridicamente organizzata. La legge, qualunque essa sia, è emanazione di un atto di volontà dello Stato. Essa adegua alle sue norme, con una visione unitaria e con un contenuto etico, uno scopo, cioè quello di punire i delitti che siano commessi dai singoli individui e che, sotto certi aspetti, impegnano la giurisdizione che ne resta investita. Se la legge penale serve a valutare il reato e tutti gli elementi ad esso aderenti, d'altra parte non può raggiungere lo scopo della repressione se non attraverso organi costituiti che, nella loro funzionalità, mantengano intatto il criterio della unità giurisdizionale, garantendo nel contempo la libertà di ogni singolo cittadino, che deve conoscere quale sia il giudice che lo deve giudicare e quale il metodo tecnico giuridico che dev'essere usato per risolvere le antitesi che si determinano tra il diritto subiettivo dello Stato e quello di ciascun cittadino.

La natura particolare di una legge, che viene sempre controllata dalla logica e dalla storia, attraverso la sintesi dei contrasti, raggiunge gli scopi prefissati, conciliando le esigenze del diritto positivo col rigore tecnico processuale ed operando sulla base di un criterio fondamentale di precisa individuazione dell'organo giurisdizionale cui è demandata la facoltà di giudizio.

Ricordiamoci che lo Stato attuale è Stato di diritto, ma è anche Stato giuridico, nel senso che coordina tutte le norme tutelatrici di diritto pubblico a quelle esigenze che attengano alla garanzia e alla difesa della libertà di ciascun cittadino.

La delimitazione dei poteri giurisdizionali rientra nelle leggi fondamentali dello Stato, dalle quali non ci si può discostare senza creare quegli squilibri che turbano l'interesse sociale diretto al mantenimento e al rispetto di tutto l'ordinamento giuridico in atto.

Il diritto penale ha contenuto sanzionatorio, mentre quello processuale, che delimita le competenze e stabilisce gli organi ed il metodo per l'applicazione della legge con tutte le necessarie modalità di funzionamento, garantisce ad ogni reo la indero-

gabilità assoluta dall'osservanza di certe forme e di determinate giurisdizioni.

La questione che oggi ci rende premurosi è quella d'interpretare la norma costituzionale dell'articolo 103 della Costituzione. Questa è la matrice, dal cui grembo scaturiscono le leggi che regolano la vita dello Stato. Noi non intendiamo modificarne il contenuto, quanto invece d'interpretarlo. Certo non si vuole aprire il varco all'arbitrio della interpretazione, che dev'essere lo specchio in cui si riflette il pensiero del legislatore, né dobbiamo sentirci attratti dal gioco di una valutazione lessicale capace di ferire il principio fondamentale della legge stessa. La indagine del significato di una parola non basta a dimostrarne il contenuto logico, che molte volte è equivoco, quanto, invece, noi dobbiamo vagliare tutto il complesso degli elementi comparativi, che ne costituiscono il tessuto vivo, mettendoli a fuoco e sottoponendoli alla critica dell'interprete, che vuol darsi ragione della formulazione della disposizione di legge e del suo relativo contenuto esegetico. A tal'uopo, pertanto, occorre riferirsi ad un sistema d'investigazione, onde stabilire le differenziazioni tra la norma abrogata e quella susseguentemente sostituita, con riferimento alle diverse situazioni storiche, logiche, giuridiche e sociali che ne hanno costituito il necessario presupposto.

Il nostro Stato giuridico costituzionale ha carattere liberale. Riferiamoci al periodo storico, in cui si trovò il legislatore nel formulare l'articolo 103 della Costituzione. Vollerne segnalare l'importanza, significa determinare e fissare inequivocabilmente la ragione formativa del precetto. Il tutto va compreso nella cornice del trapasso da un regime completamente totalitario a quello liberale, che non poteva, per necessaria conseguenza, né assorbire né assimilare le leggi del passato, le quali rimanevano sepolte sotto le macerie di una guerra perduta e che stimolavano, nel contempo, l'attesa per una rivincita sul passato. Bisognava rimontare la corrente, rifare la via percorsa, superare le faziosità, i divisamenti preconcepiuti, che non giovavano affatto alla soluzione del problema e preoccuparsi di ristabilire l'ordine con la riattivazione di norme che imponessero all'individuo umano la rieducazione al diritto ed alla libertà. Per far questo, bisognava rinnovare e non ripetere le leggi cadute, avendo di mira la salvezza della collettività.

L'elemento politico può avere la sua influenza e la sua importanza nella formazione

delle leggi; ma non deve creare delle deviazioni capaci di danneggiare la patria. Il Machiavelli nel terzo discorso, aveva detto: « Dove si delibera della salute della patria, non vi debba cadere alcuna considerazione né di giusto né d'ingiusto né di pietoso né di crudele né di laudabile né d'inidoneo; anzi, posposto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel partito che le salvi la vita e le mantenga la libertà ».

Se il costituente avesse ripetuto la norma, che andava abrogata, e non l'avesse sostituita con altra più confacente alle esigenze del tempo, avrebbe riabilitato il passato e rimesso in vita gli istituti giuridici condannati a scomparire. *Multa renascentur quae iam cecidere*. Aveva ragione Polibio che diceva che nel mutare delle forme di governo molte volte si verificavano degli avvicendamenti, che facevano ripetere molte norme abolite. Ciò in Italia non deve verificarsi ed il ristabilimento dell'ordine sociale deve conseguirsi seguendo un indirizzo che deve rappresentare il disconoscimento delle aberrazioni del passato. La riaffermazione della forza della legge può essere conseguita seguendo l'evoluzione che hanno subito tutti gli istituti giuridici e costituzionali, in cui s'incarna il perfezionamento dei fini cui essi sono rivolti e delle idealità che ne diventano il fondamento, i limiti e gli scopi.

Interpretare la disposizione dell'articolo 103 della Costituzione è una cosa molto seria. Gli stessi costituenti hanno riconosciuto la deplorabile formulazione della norma e ne vogliono la correzione. In Germania prevale l'idea di non ammettere alcuna interpretazione quando le leggi sono chiare. Al contrario, quando sono oscure, come giustamente disse il Savigny, occorre far capo alla interpretazione come ad un rimedio del male; rimedio, il cui bisogno deve diminuire a misura che le leggi diventano chiare e precise. Altrettanto dissero Jering, Jellinek e Windscheid. Occorre abbracciare tutte le leggi, che attengono al processo formativo della Costituzione, stringerle e ricavarne il succo, la sintesi, pur tenendo presenti, nella ricchezza del loro svolgimento, tutti i rapporti tra di loro intercorrenti in funzione di quella necessaria integrazione reciproca, per cui possono essere evitate le anormali deviazioni interpretative, che ne sono derivate.

Non possiamo, perciò, omettere di dare rilievo a quella condizione di animo che si era determinata in Italia dopo il marasma del ventennio, né tanto meno possiamo trascurare di tenere calcolo di quella convul-

sione sociale che si verificò nel trapasso da una situazione storica ad un'altra. Era il momento in cui l'umanità disfatta, con le sofferenze del male patito, reclamava dal legislatore nuove provvidenze per la nuova organizzazione dello Stato.

Si era superato un periodo, nel quale era stato consentito il vilipendio della libertà, degli uomini, delle idee e financo della storia.

Una voce a sinistra. Voi vi siete alleati con i fascisti.

CARAMIA. Io posso parlare liberamente in nome del mio passato, che non è diverso dal vostro, giacché sono sempre rimasto sulla breccia con la mia fede, alla quale non rinunzio.

I sintomi rivelatori di quel disagio si erano appalesati attraverso le maggiori asprezze sociali, le quali, allargandosi dalla posizione del singolo, si erano riversate sulla collettività, investendola *in toto*. In via di massima, il legislatore, nel momento in cui opera la modificazione della legge, studia le cause del male e ne stabilisce la cura, innovando nei metodi e nei concetti di base. In quel clima duro, come quello che si era determinato nel 1946, venne fuori la nuova Costituzione, stimolata e provocata dall'irrefrenabile desiderio di rinnovamento delle strutture sociali e degli organi dello Stato. Tale rinnovamento doveva avere carattere organizzativo e nel contempo ordinativo della nuova vita sociale. Fu invece basato su complicati ed insidiosi compromessi fra i partiti. Si ebbe solo la preoccupazione di sostituire alla forma istituzionale monarchica quella repubblicana. Fu annunciata una rivoluzione nel campo legislativo e costituzionale e si ebbe invece un immobilismo, attraverso il quale ben presto si estenuò la virulenza iniziale rinnovatrice. Si ebbe una completa restaurazione del passato che dura tuttora, giacché le leggi di oggi mancano di ogni originalità e rappresentano la riverniciatura di quelle passate, che sembrava dovessero rimanere completamente cadute.

Le riforme possono essere utili quando tra i partiti che le postulano vi è reciproca buona fede e mancanza di riserve mentali. Ma se vi è invece reciproca malafede e sospetti, esse servono ad allargare i conflitti, inasprirli e farli scoppiare in tempo utile come bombe cronometrate.

La Costituzione fu la conseguenza di una serie di compromessi e di patteggiamenti, insidiosamente e furbescamente stipulati tra

i partiti. Un fatto è certo, che cioè da tutte le parti dei costituenti si voleva la soppressione dei tribunali militari. Con la formulazione del predetto articolo 103, si creò la illusione che la giurisdizione dei tribunali militari si dovesse ritenere operante solo nei confronti dei militari in servizio attivo e non di quelli inviati in congedo illimitato. Pensarono le sinistre che la loro arrendevolezza compiacente, con cui si fecero imbottire la Costituzione di norme di non attuale ed immediata esecuzione, ma egualmente influenti sulla vita organizzativa del partito, potesse dare motivo per una prossima prevalenza parlamentare e, quindi, per il raggiungimento degli scopi prefissisi. Fu per questo che si volle devolvere al futuro Parlamento la facoltà di determinare norme e precetti, gradualmente rinnovatori e modificatori della passata legislazione, senza darsi troppo pensiero della esattezza grammaticale, logica della formulazione degli articoli del testo della Costituzione.

I comunisti avevano ceduto alla ratifica e al riconoscimento dei patti del Laterano, ricevendone in compenso il voto alle donne; avevano sacrificato il laicismo dello Stato al confessionalismo scolastico della democrazia cristiana ed avevano ottenuto in ricambio leggere concessioni che, d'altronde, rimasero contenute nell'ambito di una certa capitolazione su molti problemi che riguardavano la organizzazione giuridica dello Stato e dei suoi organi.

Non si preoccuparono della elasticità negativa alla quale si prestava la interpretazione della norma dell'articolo 103; non seppero valutarne la importanza e metterla in relazione ad una serie di elementi logici e storici, ai quali bisognava attribuire un valore decisivo. Pensarono che non può mai accadere che dalla elaborazione di una legge venga fuori una norma diversa ed opposta a quella cui si tendeva. Una volta decisa ed elaborata una legge, essa automaticamente si distacca dal legislatore e s'inserisce nella vita della collettività, acquistando quella autonomia che la individualizza e la impone. Se si sbaglia in partenza, se non si calcolano preventivamente tutte le conseguenze che ne possono derivare, è chiaro che se ne perpetuano gli effetti e le deviazioni.

Si sarebbe dovuto nell'articolo 103 meglio determinare l'ordine delle competenze e specificamente differenziarle fra di loro. Il codice penale comune manteneva la sua autonomia al pari di quella del codice militare. A queste autonomie faceva riscontro invece

una diversa definizione e delimitazione delle competenze giurisdizionali.

Io avrei preferito la competenza esclusiva del magistrato ordinario per tutti i reati di ordine militare, calcolati sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Oggi ci troviamo dinanzi a questo conflitto tra magistratura ordinaria e quella militare, capovolgendosi l'ordine delle attribuzioni di competenza per determinati reati e determinate persone.

Non posso ritenere che l'onorevole guardasigilli abbia intenzione di mettersi contro la magistratura ordinaria, della quale è il legittimo rappresentante e tutelatore. Non riconoscerle la facoltà di giudicare alcuni reati, sia pure attinenti a situazioni militari, significa smaccarla nella pienezza del suo ministero e del suo prestigio.

Potrei essere accusato di eccessivo attaccamento alla magistratura. Nel mio lungo travaglio professionale, ho avuto occasione di apprezzarne il valore, la serenità ed il senso profondo della responsabilità. Trovo strano l'attuale atteggiamento dell'onorevole Moro, che io conosco fin da quando egli, bambino, frequentava le scuole classiche in Taranto unitamente ad un mio figliolo. Ho sempre apprezzato le sue qualità intellettuali e morali e non posso omettere di ricordargli che un suo zio paterno assolse alla funzione di alto magistrato nella pienezza della sua onestà, della sua inflessibile rigidità e della sapienza giuridica, di cui aveva adorna la mente.

Anche quando la legislazione punitiva penale subì in Italia le asprezze delle direttive del regime fascista, i nostri magistrati, pur sentendo nel loro animo una ripugnanza per la legge di morte, senza crudeltà, ma con senso profondo di osservanza del proprio dovere, ne applicarono quando i casi giudiziari ne richiedevano la irrogazione.

Ricordo di aver preso parte, come avvocato difensore, ad un grave processo, celebratosi dinanzi alla corte di assise di Trani, che si concluse con la condanna degli imputati alla pena di morte. Furono i magistrati togati ad irrogarla.

Sono per l'abolizione assoluta dei tribunali militari, i quali non hanno mai meritato la mia fiducia. Il mio apprezzamento è materiato di esperienza e ho motivo per insistervi. Tale abolizione era nei propositi dei costituenti e sarebbe stata attuata se non vi fosse stato l'intervento del presidente onorevole Ruini che, sulla direttiva di una diversa concezione, cercò di conciliare le anti-

tesi, avvalendosi principalmente di un argomento, a carattere decisivo, col quale riuscì ad ottenere il riconoscimento della necessità della sopravvivenza funzionale di un organo tecnico, che non si poteva improvvisare e che doveva sempre rimanere classificato ed identificato come quello più adatto alla interpretazione disciplinare del codice militare.

Limitatamente a questa esigenza, fu ritenuta la convenienza della ricostituzione dei tribunali militari, sottoposti però ad un criterio limitativo di competenza, cioè con un'ampiezza di giurisdizione molto ridotta in confronto a quella stabilita dal codice del 1941.

Ruini, con questo ragionamento, riuscì ad indurre la Commissione a cedere alla sua richiesta. D'altra parte, i comunisti non avevano neppure ragione di persistere nella loro ostinatezza, giacché l'articolo 193 del codice sovietico ragguagliava la norma di quello fascista del 1941. I traditori, le spie ed i sabotatori non trovano posto nella clemenza delle leggi sovietiche. Nell'articolo 193 del predetto codice è detto: « Sono considerati delitti militari quelli diretti contro l'ordine stabilito per il compimento del servizio militare, commessi dai militari e dagli uomini della riserva dell'esercito rosso, degli operai e contadini finché occupano una posizione qualsiasi nelle file dell'esercito rosso ».

Con decreto del presidio sovietico supremo del 12 gennaio 1950 (gazzetta del *Soviet* supremo dell'U. R. S. S. 1950, n. 3) si disse: « Applicare, facendo eccezione al decreto del presidio sovietico del 26 maggio 1947 (si aboliva la pena di morte per i reati commessi durante il periodo di pace) la pena di morte anche per i traditori della patria, le spie ed i sabotatori a tutti indistintamente i militari tanto in funzione attiva, che in congedo ». Non avevano perciò i comunisti ragione di dolersi se la disposizione dell'articolo della legge 1941 avesse inciso tanto sui militari in funzione attiva come su quelli genericamente appartenenti alle forze armate, da considerarsi come tali fino al loro invio in congedo assoluto.

Ma noi qui siamo animati dal bisogno di una critica obiettiva.

Il testo dell'articolo 103 della Costituzione non è chiaro. Platone voleva bruciare i libri di Democrito perchè, a suo dire, non erano chiari, erano astrusi: Democrito aveva per primo parlato di atomismo applicato alla meccanica. Noi non siamo spinti a fare una opposizione sistematica. Se la norma che

fornisce l'interpretazione autentica deve aver valore di legge, per stabilire quale ne sia la vera essenza e quale il motivo che si prefisse il legislatore per disporla, è chiaro che dobbiamo attenerci, nella interpretazione, a quel complesso di elementi, il cui insieme costituisce e forma la vera *ratio legis*.

Il criterio del limite giurisdizionale costituisce la guida obbligatoria per l'uso dei poteri, che non si elidono fra di loro, ma si armonizzano nel coordinamento delle rispettive competenze e finalità. Non facciamo dell'opposizione inutile nel volerci opporre agli emendamenti proposti dal Governo. Le opposizioni sistematiche, dovunque e comunque vengano esercitate, rappresentano sempre una deviazione dalla serenità della critica. Ognuno deve essere ammesso allo svolgimento di un'attività legislativa per non essere assoggettato all'influsso delle passioni politiche ed irrigidirsi nella ostinatezza di una illogica resistenza. Wolfango Goethe diceva: « se dovessi fare una opposizione sistematica a quello che fanno e dicono gli altri, preferirei mettermi a capo di una rivoluzione, anziché insabbiarmi nell'eterno biasimo di tutto ciò che esiste. Preferirei impiccarmi, anziché denigrare e spiare i difetti e le debolezze altrui e commentare il giusto, facendolo apparire ingiusto. Ed è per questa ragione che io intendo fare una critica obiettiva ».

Devono, in fin dei conti, tutti i reati esclusivamente militari ed anche quelli di natura mista, previsti dal codice comune, essere giudicati dai tribunali militari? Giuoca la interpretazione della norma predetta. Insegnano i nostri maestri che quando la interpretazione è estensiva, essa si basa sul principio che è applicabile a qualunque caso compreso nel concetto giuridico del precetto stesso, secondo lo spirito dal quale questo ne è informato, ancorché non ne sia letteralmente espresso. *Ubi eadem est ratio legis, ibi est eadem legis dispositio*.

Quando la interpretazione, invece, è restrittiva, essa si basa sul principio che una disposizione non possa essere applicata ai casi che ne restino esclusi dal suo spirito, quantunque ne sembrino compresi. *Cessante ratione legis, cessat eius dispositio*. La irregolarità di una formulazione non può tradire lo scopo del legislatore. In ciò occorre riferirsi alla valutazione di una serie infinita di motivi politici e storici, dalla cui realizzazione è dipesa la formulazione stessa.

Ripetiamolo ancora una volta: il legislatore volle innovare e non diventare l'imbalsa-

matore di una vieta norma fascista. Ed è per questo che l'articolo 103 della Costituzione volle limitare l'attività giurisdizionale dei tribunali militari, in confronto a quella che era stata stabilita e sanzionata dalle disposizioni del codice militare del 1941.

Quando il legislatore all'articolo 52 della Costituzione disse che l'ordinamento delle forze armate si informava allo spirito democratico della Repubblica, non poteva pensare alla sopravvivenza di norme di un codice redatto in epoca di regime di guerra, le cui pratiche finalità erano operanti in tutti i campi dell'attività pubblica, non escluse quelle del diritto penale militare. La tutela di ogni bene giuridico si contempera col principio dell'osservanza della legge e risponde a tutti i postulati della coscienza sociale e dei fini dello Stato.

Io ritengo che occorra preoccuparci di mantenere per quanto più è possibile il criterio della unicità della giurisdizione. Non è possibile che i reati previsti dal codice comune, di competenza dell'autorità ordinaria, debbano essere devoluti al giudizio della magistratura militare, quando gli stessi siano commessi da borghesi che non prestino un servizio attivo nell'esercito.

Quando si dice e si stabilisce che i predetti reati, se compiuti da vecchi, da bambini, da storpi, vanno giudicati da magistrati ordinari, a differenza di quanto dovrebbe avvenire se commessi da individui militari in servizio attivo o appartenenti alle forze armate, fino al loro congedo assoluto, si vulnera il principio fondamentale della unità giurisdizionale e si crea una condizione di disuguaglianza, là dove tutti devono ritenersi eguali alla giustizia ed avere il diritto di essere giudicati da una magistratura unica.

La disuguaglianza diventa ancora più sensibile quando si pensi alla diversa gradualità numerica dei mezzi d'impugnativa, giacché è noto che dinanzi alla magistratura ordinaria il reo si avvantaggia di tre gradi di giurisdizione, mentre dinanzi a quella militare se ne offrono all'imputato solamente due.

La impostazione del problema si sintetizza in questa alternativa: o tutti dinanzi all'autorità militare, oppure tutti dinanzi a quella civile. Giurisdizione vuol dire attuazione della legge attraverso gli organi dello Stato, divisione dei poteri, sostituzione dell'attività pubblica a quella privata, esistenza di una volontà di legge operante nei rapporti di tutti con eguale efficienza.

Il criterio oggettivo, che attiene alla natura del reato, alla identificazione della norma di diritto sostanziale violata, deve essere sempre contenuto nell'ambito di quelle infrazioni riferentisi alla disciplina dell'esercito, che vincola la condotta del singolo a determinati precetti e lo obbliga ad una più severa osservanza.

Vi sono interessi militari dello Stato che richiedono una più energica repressione per le aggressioni che si compiono contro di essi. Ogni indulgenza o ritardo nella punizione costituisce menomazione della saldezza dei poteri di difesa.

Ciò si verifica principalmente nello stato di guerra in atto. La giurisdizione militare, nella sua integrale funzione, ne rimane giustificata ed investita e perciò noi aderiamo al concetto che, in simili casi, la competenza militare debba avere assoluta prevalenza su quella ordinaria.

Ma in tempo di pace questo criterio non va accolto, ed i reati che trovano la loro sanzione nelle norme del codice penale ordinario devono essere giudicati e puniti esclusivamente dai magistrati togati.

Se si vuole tenere calcolo dei criteri soggettivi (*rationes personae*), la legge dev'essere applicata semplicemente ai militari in servizio attivo e non a quelli mandati in congedo illimitato. Un diverso criterio porterebbe a questa stranezza di applicazione: che un individuo, che dopo tanti anni dall'aver prestato servizio, e che sia rientrato nella vita civile, commetta un reato che si collega a possibili infrazioni di carattere militare, perda il diritto alla ordinaria competenza e giurisdizione del magistrato civile per essere trasferito nell'ambito della competenza eccezionale del magistrato militare.

Richiamerò quel che molti critici hanno scritto in proposito, allineandosi su direttive che completamente condivido, specie perché, nel rispetto delle giurisdizioni, io rintraccio la maggiore garanzia per la difesa della libertà, per la tutela giuridica del cittadino e per il consolidamento del nostro ordinamento giuridico.

L'onorevole Bellavista, in un suo studio critico, adottando un criterio che si accosta sensibilmente al principio informatore del legislatore, ha così scritto: « Il potenziale è di regola escluso dalla considerazione giuridica e, quando non lo è, ciò è per eccezione, tanto vero che la legge militare quando vuole dilatare la normale accezione di ap-

partenenza alle armi è costretta alle formulazioni estensive specifiche di cui agli articoli di legge più volte citati. Si obietta: la norma costituzionale non dice « appartenente attualmente »; ma ci si dimentica che non lo dice appunto perché la normale accezione dell'appartenenza suona nel senso dell'attualità di essa in relazione al *tempus commissi delicti*. La tecnica terminologica del linguaggio legislativo, appunto in obbedienza al canone che governa l'interpretazione letterale, rifiuta il pleonismo. Si potrebbe del resto obiettare il *negat de altero*, perché, se tace dell'attuale appartenenza, non parla invero della potenzialità della stessa. Per la interpretazione letterale, quindi, esatta è l'accezione del termine come da noi ritenuta, ma, poiché negando o affermando non si risolve il problema ermeneutico, è meglio affidare la sua risoluzione a quella *interpretatio superior* che è costituita dal controllo logico della interpretazione letterale ».

Il Bellavista, adunque, si prospetta come elemento decisivo l'appartenenza attuale alle armi e non quella potenziale. Appartiene a qualche cosa colui che attualmente ne fa parte e non colui che ne ha fatto parte nel passato o ne potrà fare parte nell'avvenire. Un altro critico, il giudice Predieri, riferendosi alla interpretazione dell'articolo 52 della Costituzione, così si è espresso: « Il termine democratico nella Costituzione viene usato con accezioni imprecise, diverse articolo per articolo ».

Certo è che, se democrazia si deve intendere, secondo l'insegnamento del Kelsen, l'ordinamento in cui i soggetti alle norme ne sono i creatori, nessun termine può essere usato così a sproposito come quello riferito all'ordinamento delle forze armate, imperniato per sua natura e necessità sul principio opposto dell'autocrazia, massimamente in guerra. Se viceversa la parola « democratico » si riferisce come nelle intenzioni del costituente ad un modo di agire o pensare, si isola evidentemente dai termini e dalle norme giuridiche e, da un punto di vista giuridico, si affastellano parole che non hanno nessuno o hanno centomila significati ».

Se l'articolo 103 della Costituzione avesse avuto un contenuto confermativo delle disposizioni del vecchio codice fascista e non avesse assunto invece un carattere innovativo, non vi sarebbe stato bisogno né dell'articolo 52 né dell'articolo 103, né si sarebbero essi concatenati in una unica costruzione logica.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

CARAMIA. Il legislatore ha voluto uscire dalla durezza della vecchia legge ed entrare nell'ambito della nuova. Il fascismo considerava il cittadino in uno stato di mobilitazione perenne. Si calcoli un po' la concezione avutasi dello Stato caserma, lo spirito guerresco (invocante il ritorno alla grandezza di Roma antica), l'arsura di conquiste coloniali, gli otto milioni di baionette, e ci si spiegherà subito il concetto cui si era ispirato il codice del 1941, che si sincronizzava con lo spirito animatore del regime. Si creò quindi una giurisdizione di casta, abolendo il codice del 1869, che era durato sino al 1941 egregiamente funzionando durante tutte le guerre coloniali, in Etiopia, in Eritrea, in Libia, in Abissinia, nella guerra mondiale del 1915-18 ed in quella di Spagna.

Il crollo di quella legge si ebbe solamente nel 1941, quando la organizzazione fascista si era cominciata a sgretolare ed i sintomi della disfatta si annunziavano come certi. Si pensò che quella maggiore rigidità nella disciplina militare e nella condotta politica di ogni cittadino potesse trovare un infrenamento nella più incisiva severità delle norme punitive contenute nel codice penale militare.

Quando si parla di tradimento, di spionaggio, ci si dimentica che questi reati hanno perduto la loro importanza, giacché oggi non vi è che lo spionaggio scientifico, difficilmente ravvisabile e scopribile.

La bomba atomica ha infatti sconvolto il mondo e la tattica di guerra. Che cosa valgono le 400 divisioni russe in confronto alla capacità devastatrice di quella bomba? Che importa più sapere se si ha un battaglione in più o in meno, se sia attrezzato in un modo anziché in un altro, se lo si debba spostare in un senso anziché nell'altro? Che cosa valgono più i piani regolatori della guerra, che non è più di manovra come ai tempi di Napoleone? Oggi l'azione devastatrice di una bomba atomica si svolge su di un piano a largo raggio ed ogni organizzazione militare preparata, studiata e messa in atto ha perduto ogni suo valore tattico. È la guerra meccanica e quella chimica che risolvono tante situazioni e l'elemento uomo è diventato sussidiario. Non occorre più la severità del magistrato militare; rimettiamoci allora a quella del magistrato civile.

Che cosa fecero i tribunali militari dopo Caporetto? Funzionarono invece le barbare

decimazioni dei reggimenti, su ordine di alcuni generali. Quante fucilazioni sono state ordinate in occasione dei tradimenti dell'ultima guerra? Quanti ammiragli e ministri avrebbero dovuto essere sottoposti al giudizio dei tribunali militari ed essere fucilati? Quanti di quei traditori che, collegati con Londra o con Mosca, facevano sapere e segnalavano la partenza delle nostre navi cariche di truppe, di poi affondate, furono fucilati? Funzionarono i tribunali militari?

Se quei traditori fossero stati affidati ai magistrati togati, la loro sorte sarebbe stata ben diversa e la difesa dello Stato sarebbe stata attuata molto diversamente.

Il primo tribunale militare si ebbe nel 1539 a Venezia, ad opera del doge Pietro Lando. Fu composto da tre senatori e da uno dei migliori consiglieri del doge. Esso vigilava per i reati in danno dello Stato e le sentenze dovevano essere decise all'unanimità. Durò fin quando cadde la repubblica di Venezia. Quanta differenza tra quel tribunale e questi attuali!

Il magistrato militare manca di tecnicismo. È giudice non per *munus publicum* ma *ex occasione*. Obbedisce esclusivamente al potere militare. Il presidente ne è il *dominus*; il relatore, che è elemento tecnico, viene quasi sempre sopraffatto dalla incompetenza degli altri componenti, che obbediscono unicamente al potere militare e soggiacciono alla volontà del capo, il quale non riesce mai ad accostarsi alla realtà del fatto con tutta la gamma delle comprensioni sentimentali. Il magistrato militare ha l'anima algida, cristallizzata nel rigore della disciplina militare, e non ha indipendenza, mentre il magistrato ordinario gode di un'ampiezza di garanzie che lo mettono al sicuro da ogni pressione che si possa esercitare sulla sua coscienza, gode della inamovibilità, il Consiglio superiore della magistratura lo difende, gli è consentita la libera discussione e la votazione in camera di consiglio si effettua con un sistema prettamente democratico. Sono giudici che non destano alcuna preoccupazione, sia per indipendenza sia per capacità giuridica. Ricordo che due ufficiali facenti parte di un tribunale militare furono messi agli arresti per non aver ceduto alla volontà ed alla tesi del presidente nella decisione di un grave processo.

La sentenza del giudice ordinario acquista sempre pregio e mostra i nessi sottili impercettibili che si stabiliscono fra il fatto, nella sua realtà storica, la sua coscienza e la norma di legge.

Vi è la preoccupazione nel Governo che nella magistratura si siano infiltrati molti elementi comunisti. Questa non è una ragione sufficiente per spiegare e giustificare il proposito di una estromissione dalla competenza ordinaria di una certa specie di reati. Se si tratta di giudicare fatti umani riferibili esclusivamente alla disciplina militare, siamo perfettamente d'accordo che la competenza debba essere dei tribunali militari. Possiamo anche accedere alla necessità di far regolare dalla magistratura militare tutte le violazioni che comunque abbiano attinenza con reati che possono compromettere la saldezza della difesa dello Stato in periodo di guerra; ma, quando si tratta del periodo di pace, il nostro magistrato, che non ha bisogno di galloni, che sa penetrare con la sua cultura tutto il nesso dei fatti umani e trovare, nell'equilibrio della sua coscienza, l'elemento determinante per applicare la disposizione di legge, anche se è dura, che sa resistere all'urto delle passioni politiche, che sente in purezza l'altezza della sua funzione sociale: questo magistrato ha il diritto di vedersi riconosciuta la capacità di giudicare e di saper temperare il precetto rigido della legge con gli alti ideali di umanità.

Il magistrato ordinario sa rompere intorno a sé la intricata rete degli inganni e dei trabocchetti, sa respingere tutte le influenze capaci di turbare la serenità del suo spirito e sa trovare fonte e presidio di tranquillità, di pace, di amore e di giustizia nel suo cuore e nella sua mente. (*Applausi a destra*).

PACCIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, onorevole Pacciardi?

PACCIARDI. Non ho avuto la fortuna di ascoltare il discorso dell'onorevole Targetti, che certo, trattandosi di materia giuridica, sarà stato brillantissimo; ed esprimo per questo il mio rammarico.

Però egli mi ha attribuito un fatto che già avevo smentito sui giornali, di aver cioè inviato una circolare ai presidenti ed ai procuratori generali dei tribunali militari per interpretare l'articolo 103 della Costituzione, il che sarebbe stato contrario ai doveri del mio ufficio.

Valendomi dell'articolo 73 del regolamento, ultimo capoverso, intendo fare una dichiarazione alla fine della discussione e mi riservo quindi di chiedere la parola.

PRESIDENTE. È un suo diritto; prendo atto della sua richiesta.

È iscritto a parlare l'onorevole Marchesi. Ne ha facoltà.

MARCHESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abituato al modesto ufficio di glossatore di testi antichi, attenderò adesso, molto brevemente, a chiosare un testo recentissimo; il suo, onorevole Riccio: la relazione di maggioranza.

Gli interventi di ieri dell'onorevole Cavallari e dell'onorevole Targetti, limpidi, esaurienti, calzanti, hanno dimostrato quanto l'interpretazione data dal Governo e dalla maggioranza della Commissione all'articolo 103 della Costituzione sia giuridicamente e costituzionalmente fallace.

L'onorevole Riccio nella sua relazione riporta l'articolo 103 al nuovo codice penale militare. L'onorevole Cavallari ha dimostrato lucidamente che gli articoli 7 e 8 di detto codice, a cui si riferiva particolarmente l'onorevole Riccio, costituiscono due deroghe al principio generale affermato nell'articolo 13, che considera estranei alle forze armate anche i militari in congedo illimitato.

Il relatore per la maggioranza afferma dunque che i costituenti, nel formulare l'articolo 103, si sono ispirati a questa fonte impura del fascismo. E l'onorevole Targetti, ieri sera, argutamente ed amaramente, osservava come questo nuovo codice penale militare del 1941, ignoto agli italiani travolti dalla guerra, abbia preso vita e notorietà in questi due ultimi anni della Repubblica italiana.

Battuta nel campo giuridico, questa interpretazione del Governo, e della sua maggioranza parlamentare, resterebbe valida nel campo morale e politico.

« Non può essere negata » — dice l'onorevole Riccio — « la necessità di un ordinamento militare che impone doveri per il cittadino anche in tempo di pace allo scopo di predisporre la difesa della patria ».

Onorevole Riccio, la patria è stata difesa dai soldati italiani molto prima che fosse promulgato il codice penale militare.

Quanto al resto, non ignoriamo che cosa sia l'esercito: organismo delicato, che bisogna vigilare con la più grande cautela perché non venga meno la fede militare, cioè quello spirito di obbedienza che, se esiste, fa dell'esercito un validissimo sostegno, e, se manca, una sicura rovina. Comprendiamo con quanta severità si possa giudicare colui che tradisca la disciplina giurata. Sappiamo che il cittadino, quando ha indossato l'uniforme e le armi che gli ha provveduto lo Stato, è soprat-

tutto un soldato che ha nell'insegna della propria milizia il simbolo del proprio dovere. Questo sappiamo anche noi, e lo affermiamo apertamente. Ma ella non dice questo. Ella, onorevole Riccio, inaugurando un nuovo dizionario dei sinonimi e sostituendo alla parola « fascismo » la parola « democrazia », scrive: « La democrazia richiede che l'ordinamento delle forze armate si ispiri al suo spirito »: parole oscure. E, così argomentando, continua: « L'esistenza di un ordinamento militare impone un comportamento determinato anche a chi non è in atto in servizio militare ». Colui che non è in atto in servizio militare è un civile che non milita nelle forze armate. E quale è poi codesto comportamento imposto dall'ordinamento militare ai cittadini in congedo illimitato? È quello di sentirsi sempre soldati? Sempre pronti all'obbedienza e alla guerra? Precisamente così. Lo confermava un certo professore Giuseppe Ciardi che dicono essere insegnante di procedura militare all'università di Roma e alta autorità militare presso il tribunale supremo di guerra. Lo conosce ella, onorevole Riccio?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non ho questo piacere.

MARCHESI. Ad ogni modo codesto professore Giuseppe Ciardi nell'editoriale del *Tempo* del 6 ottobre scriveva queste stupefacenti parole: « Il richiamo alle armi può avvenire in qualsiasi momento per controllo, per istruzione, per mobilitazione; e i richiamati non debbono soltanto vestire una uniforme ma presentarsi alle armi con l'antico spirito militare mai deposto ».

Per questo signore, dunque, nella vita di circa 20 milioni di cittadini, occupati nella molteplice attività di una pacifica esistenza civile, deve vibrare continuamente l'anima soldatesca ed echeggiare lo squillo di una fanfara di guerra. Così si formano gli eserciti che debbono difendere la patria? Così si sono formati gli eserciti degli esasperati, dei dispersi e dei vinti.

Lasciate, signori del Governo, lasciate che i cittadini non estranei alla vita politica rispondano della loro opera, quando questa si presuma criminosa, di fronte ai tribunali ordinari! Vi basti, onorevole ministro, che l'accusa di sabotatori, di traditori della patria, di venduti allo straniero ci venga dalla vostra stampa quotidiana e, qualche volta, anche dalle vostre parole; ma lasciate indisturbata la giustizia militare! Sarà più giovevole al suo decoro!

Sottraetevi, se potete, al fascino del « codice penale militare ». Queste tre parole

esercitano una curiosa malia su molti deputati democristiani e anche su uomini del Governo. Queste tre parole significano per voi risoluzioni spicce, epurazioni sommarie, pulizia senza intoppi e senza impacci nel campo politico avversario.

Onorevole Moro, un sommo storico dell'antichità, assertore austero e tenace della disciplina militare, riferendo un giudizio corrente allora sulla giurisdizione castrense, cioè sulla giustizia militare, diceva che essa, spiccia, sbrigativa (*secura*), grossolana, ottusa (*obtusa*), che fa il più delle cose a colpi di mano (*plura manu agens*), non esercita la sottigliezza e l'accorgimento del *forum*, cioè della giustizia civile. E traeva da queste considerazioni l'alto elogio per il generale comandante le legioni romane in Britannia, il quale, amministrando giustizia pur fra gente togata, agiva giustamente e facilmente. Tanto, anche in quei tempi, si riteneva difficilissima cosa, per gente di armi, per generali, operare con facilità e giustizia!

Non ho mai avuto fiducia nello spirito costituzionale dei governi democristiani. Uno spiraglio di luce è apparso recentemente quando l'onorevole Segni, nel discorso con cui presentava il nuovo Governo, fece un ben accolto e riverente omaggio alla Costituzione, la vergine intatta; ma ormai da un pezzo vergine violata!

Una massima antica in difesa dei filosofi dice che essi sono benemeriti del genere umano, non per le belle cose che fanno, ma per le belle cose che dicono. L'onorevole Segni non è un filosofo professionale e non dovrebbe aspirare a tale benemerenza: egli è uno studioso e un uomo di governo di cui finora è stata riconosciuta la lealtà e l'autorità, ed io spero che permanga in lui questo proposito di rispetto costituzionale; ma sospetto che l'onorevole Moro ed il suo collega Taviani abbiano una certa preferenza per quei colpi di mano di cui parlava l'antico storico a proposito della *jurisdictio castrensis*; che vogliano, cioè, poter disporre di codesti giudici sbrigativi e bene adatti a mantenere la disciplina tra gli indocili e irrequieti sudditi della Repubblica italiana. Ed è forse questo un aspetto di quella libertà che è così cara all'onorevole Fanfani.

Penso che tra i deputati della maggioranza non ve n'è uno solo il quale creda sinceramente che l'articolo 103 della Costituzione si riferisca ai cittadini in congedo illimitato. Qui si è voluto fare materia di interpretazione quella che era ed è materia di immediata applicazione legislativa. Tale procedimento di-

mostra la faziosità crescente di una parte della maggioranza; dico di una parte, perché so con certezza che non mancano nella maggioranza coloro che intendono resistere tenacemente al connubio fascista, e che non basta l'esca antifascista per farli cadere in quella rete ostinatamente tesa dal grande pescatore Fanfani, pescatore non di anime, come san Pietro, ma di voti elettorali e parlamentari.

Ieri sera ho visto parecchi di voi, colleghi del centro, ascoltare intenti e silenziosi le parole che venivano da questi banchi. Una sola protesta si levò, ma dai banchi fascisti, da quei banchi che le sono vicini, onorevole Moro, per disposizione di luogo, e non vorrei lo fossero anche per disposizione di spirito.

Io mi rivolgo ad alcuni di voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, convinto che, se un ordine è già stato emanato, voi non sarete per ciò disposti ad una mortificante e colpevole obbedienza. Colpevole — ho detto — perché voi conoscete il precetto della Chiesa: *quod ex conscientia non est, peccatum est*, cioè tutto quanto si opera contro coscienza, è peccato. E voi oggi non siete chiamati a distruggere un articolo della Costituzione, ma — quello che è assai peggio — a falsarlo contro la vostra coscienza.

Ho ascoltato stamane con vivo interesse le parole dell'onorevole Macrelli (non mi riferisco a lui quale Presidente attuale della nostra Assemblea, ma quale deputato repubblicano); e ho aspettato invano qualcuno di quei generosi accenti romagnoli che altre volte ho udito da lui. Il suo è stato un tono di oppositore temperato e pacato, qualche volta quasi timoroso. Ripeto, non parlo al Vicepresidente della Camera: non oserei farlo; parlo al deputato Macrelli. E ricordo dell'onorevole Macrelli le parole che egli profferì in una lontana notte del 1943, quando insieme con un giovane procuratore del re, tratto poco dopo dalla galera e massacrato nel Castello estense dalla vile ferocia degli sgherri fascisti, ci recammo nella casa del senatore Cadorna (il quale ha poi avuto occasione di rivedere il proprio pensiero, come a tanti altri è accaduto). Eravamo in tre, quella notte, nella casa del senatore Cadorna. Ebbene, furono proprio le sue parole, onorevole Macrelli, quelle che indussero il generale ad aderire subito al movimento di liberazione nazionale. Ed io speravo di sentire vibrare ancora l'accento di quelle parole in questo giorno in cui nell'aula del Parlamento italiano si tenta il connubio tra fascisti e democristiani. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorini. Ne ha facoltà.

GORINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, accingendoci a discutere questa legge, dovremmo proporci due considerazioni: prima di tutto se queste disposizioni di legge che andiamo affrontando siano opportune, in secondo luogo se esse si mantengano nell'ambito della costituzionalità.

Sulla seconda considerazione sarò molto breve; mi dilungherò, invece, sulla prima, perché è chiaro che il legislatore, quando si accinge a forgiare una norma, deve rendersi conto se questa norma è diretta a garantire la sicurezza e la libertà dello Stato e se questa norma sia aderente alle esigenze della politica penale.

Ora, dato il clima nel quale viviamo, asperimo specie nella mia provincia, a me pare che la difesa e la sicurezza dello Stato in questo particolare momento debba essere rafforzata contro l'urto disgregatore in atto delle sue istituzioni.

È inutile che noi ci nascondiamo quella che è la verità, perché, se da una parte esiste una stampa che preme per avere maggiore libertà non solo nella forma e indiscriminatamente nella sostanza, dall'altra parte vi sono delle forze politiche bene qualificate che tendono a volere, altrettanto indiscriminatamente, mano libera per denigrare tutto tutto ciò che può tenere ancorato il cittadino italiano alla sua tradizionale civiltà latina e cristiana.

E queste forze politiche ben qualificate fingono di ignorare quale sia la sorte, in quei paesi dai quali traggono la loro ideologia, di coloro i quali si permettono di vilipendere il rispettivo governo e le rispettive forze armate e se in tali casi debbano rispondere, siano o non siano militari, ai tribunali di guerra senza differenza alcuna. Fingono di ignorare, taluni presentatori dei progetti di legge in discussione, che nell'Unione Sovietica, oltre i delitti di tradimento, spionaggio, terrorismo e sabotaggio, è considerato reato militare, anche se perpetrato da borghesi, qualsiasi altro delitto politico, come sarebbe la resistenza alle forze dell'esercito o all'armata, che dir si voglia, degli operai e dei contadini.

Pure i ferrovieri e gli addetti ai trasporti per acqua sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari ed i reati commessi da costoro in servizio sono considerati equivalenti e analoghi ai reati militari.

Si dirà, come già si è detto da qualche parte, che questo non ci riguarda, perché in quei paesi non esiste uno Stato democratico,

ma una dittatura, sia pure per eufemismo, del proletariato, che si vuole e si esige di difendere ad ogni costo e con ogni mezzo. Ma devo subito opporre che nazioni democraticissime e civilissime quali la Francia, il Belgio, la Svizzera, ecc., sottopongono alla legge e alla giurisdizione militare anche estranei alle forze armate per reati contro la preparazione e il segreto militare.

Ciò insegna che da noi, dove esiste uno Stato democratico, non si devono gettare le armi idonee alla sua difesa. E con quale coerenza da certi settori si tenti di seguire una via diametralmente opposta a quella seguita dai paesi a democrazia progressista, fino a giungere a interpretazioni *ad usum dephini* della Costituzione, è facile immaginare! Siamo d'accordo: democrazia significa libertà; ma nello stesso tempo significa anche difesa di questa libertà, significa difesa della dignità e della personalità umana.

S'invoca l'attuazione della Costituzione, ma la si invoca per quelle parti che fanno comodo e non per le altre che non fanno comodo.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Quali sono le altre?

GORINI. Ad esempio il regolamento del diritto di sciopero, il quale deve essere regolato dalla legge; ma noi questa legge non l'abbiamo fatta. E l'anno scorso abbiamo visto migliaia e migliaia di capi di bestiame durante lo sciopero agricolo nel ferrarese che stavano per morire: questo è un vero sabotaggio contro la stessa sicurezza della nazione e contro gli interessi della stessa collettività. (*Commenti a sinistra*).

Noi ci troviamo di fronte ad un crescendo preoccupante di reati riguardanti la personalità dello Stato, la sua difesa e la fedeltà ad esso. Il vilipendio al Governo, cosiddetto reato di opinione, è ormai un reato, per così dire, di ordinaria amministrazione. Recatevi la domenica nella mia provincia e sentirete quali vituperie ed ingiurie si lancino contro il Governo e gli uomini di governo, senza discriminazione alcuna su ogni piazza, in ogni contrada.

GRILLI. E che: dovremmo santificarli?

GORINI. Io penso che ogni società, quale ne sia la forma, non possa fare a meno dell'autorità legalmente costituita, che è principio di ordine, mezzo di unificazione ed il simbolo della socialità. Il volere a ogni costo scardinare quest'ordine, o meglio questa autorità scaturita dalla maggioranza della volontà popolare, espressa nelle forme più democratiche di libertà, è reato che, a mio parere, va

punito con maggior rigore nei riguardi di chi appartenga ancora alle forze armate.

Senonché si preferisce il giudice ordinario evidentemente in quanto dispone di sanzioni attenuate rispetto a quelle del giudice militare; nella speranza altresì di poter più facilmente influenzare il primo rispetto al secondo, specie quando si tratti di giudice popolare o di assessori. Se si dovesse enumerare tutti i procedimenti per certi delitti, presi a carico di appartenenti a determinati partiti, si verrebbe presi da un senso di angoscia e di timore profondamente giustificato, in quanto balzerebbe evidente l'esistenza di una catena di azioni diletteuse dirette a disgregare sistematicamente l'efficienza e la sicurezza dello Stato. Vorrei che il ministro guardasigilli, a proposito dei cosiddetti reati di spionaggio indiziario, si rivolgesse a qualche giudice istruttore di tribunale militare, per constatare se sia vero oppur no essere emerso da tali processi che notizie dettagliatissime e provenienti addirittura da stabilimenti militari siano finite sui tavoli di uno stranissimo organo denominato comitato provinciale dei consigli di gestione, organo non sindacale, situato in sede estranea ai sindacati, emanazione però di una certa camera del lavoro. (*Proteste a sinistra*). La verità fa male; ecco perché si protesta ed ecco perché è sacrosanto difendersi con strumenti legislativi adeguati: ciò la maggior parte degli italiani lo vuole, anzi lo esige.

Senonché, mentre si consumano impunemente tonnellate di carta piene di contumelie per inesistenti violazioni della Costituzione, si tende ad aggravare la cosa con il raddolcire la legislazione stessa, che è tesa alla suprema difesa dello Stato.

Questo è il tema e questi sono i fatti che debbono essere presenti al legislatore che voglia saggiamente operare in materia di legislazione penale e particolarmente di fronte alla proposta di legge oggetto di questa discussione.

Dunque, in ordine all'opportunità delle norme di cui stiamo discutendo, mi pare si possa concludere essere assai dubbia, per cui la portata di esse dovrebbe per lo meno essere decisamente circoscritta.

Un secondo ordine di considerazioni che vorrei fare riguarda la costituzionalità delle norme che stiamo discutendo. Su questo argomento si sono già intrattenuti altri colleghi autorevoli, per cui sarò brevissimo.

Osservo che il titolo originario della proposta di legge dell'onorevole Capalozza mi pare ci voglia condurre su un terreno irto

di ostacoli (è vero però che all'ultimo momento il titolo di queste proposte di legge è stato emendato affinché non faccia troppo clamore la sua incostituzionalità).

Ora, a me pare che con una legge ordinaria e con una procedura ordinaria si vogliano dettare norme interpretative dell'articolo 102 e dell'articolo 103 della Costituzione.

In argomento non posso non rilevare che, mentre l'articolo 102, in sostanza, vieta i giudici straordinari ed i giudici speciali, l'articolo 103 riconosce invece i tribunali militari quale magistratura operante nell'ambito costituzionale. Evidentemente, credo si possa concludere che la giurisdizione militare è perlomeno una giustizia specializzata, per cui se la giustizia militare è una giustizia specializzata non si può negare che la specializzazione ha la preminenza sulla genericità, con tutte quelle conseguenze legittime e inevitabili che mi pare si vogliano, in questa sede, negare o quanto meno restringere.

Non posso poi dimenticare che i relatori, ad esempio, nei tribunali militari sono magistrati di carriera tolti dal personale civile. Debbono, inoltre, seguire determinate norme di concorso; debbono conoscere il diritto penale militare; la procedura penale militare; il codice penale militare di pace; il codice militare penale di guerra. Debbono avere ed hanno, nonostante le filippiche dell'onorevole Caramia, speciali e maggiori cognizioni tecniche rispetto al giudice ordinario. Gioca, infine, un altro elemento che *in subiecta materia* è di grande rilievo: la rapidità, che certamente non sussiste davanti al giudice ordinario, rapidità che per giudicare di determinati reati, quali il tradimento e lo spionaggio, si appalesa quanto mai necessaria; anzi indispensabile. Dunque, la giustizia militare non è un'istituzione sorpassata, tollerata, o addirittura antidemocratica, ma un'attività giurisdizionale che allo Stato necessita tanto da essere dalla Costituzione voluta e regolata. Ora, si è aspramente criticata l'interpretazione data dalla Suprema corte all'articolo 103 della Costituzione, in netto contrasto, si afferma, con la volontà e l'intenzione dei costituenti, i quali intendevano dare con esso un carattere rinnovativo e restrittivo rispetto alle norme del codice penale militare di pace. La Cassazione, invece, a sezioni riunite, suprema interprete della Costituzione, in sostanza accogliendo la tesi del giudice militare riconosce che alla giurisdizione militare sono assoggettati integralmente soltanto i militari in servizio alle armi, mentre i militari in congedo illimitato vi sono assoggettati solo in quanto

imputati di uno dei reati specificatamente previsti dalla legge penale. Infatti, l'articolo 8 del codice penale militare di pace dà, per esclusione, la definizione degli appartenenti alle forze armate: « Agli effetti della legge penale militare cessano di appartenere alle forze armate dello Stato: gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi del servizio militare; gli altri militari dal momento della consegna ad essi del foglio di congedo assoluto ».

Se esaminiamo il resoconto stenografico della seduta del 21 novembre 1947 della Costituente, si vedrà che nessuna eccezione o discussione sollevò l'approvazione del testo legislativo: « appartenenti alle forze armate ». Il testo della Commissione in ordine all'articolo 93, ora 103, al quinto comma, così si esprimeva: « I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate ». Senonché questo testo della Commissione, su proposta, credo, dell'onorevole Persico o dell'onorevole Ruini, fu così emendato dall'Assemblea: « I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate ». Nella discussione breve, direi quasi tacitiana, che ha preceduto l'approvazione di questo testo non una parola contraria o restrittiva del codice penale di pace vigente fu sollevata in ordine alla dizione « appartenenti alle forze armate ».

Dunque, se la Costituente ha adottato e votato tale dizione così come usata dal codice penale militare vigente anche allora, e che non poteva essere assolutamente ignorato da quell'Assemblea, l'interpretazione dalla Suprema corte data alla norma costituzionale contenuta nell'articolo 103 dal punto di vista giuridico è estremamente esatta, né con questa legge noi possiamo modificarla. Ciò sarebbe anticostituzionale. E giustamente la Suprema Corte ha anche affermato il principio che l'esatta interpretazione della portata giuridica del dettato dell'articolo 103 della Costituzione lo si debba necessariamente guardare in rapporto alla legislazione preesistente, viva, efficiente e vitale, non a quella defunta; in rapporto cioè alle norme del codice penale militare vigente e non già in rapporto a quello in vigore dal 1869 al 1941 e che ora, per amore di polemica in favore di una certa tesi, si vorrebbe far risuscitare come un Lazzaro redivivo.

Giustamente quindi afferma la suprema Corte che « i militari in congedo illimitato, pur non essendo in atto tenuti alla vita militare, con questa tuttavia non interrompono completamente i loro rapporti, di guisa che la loro soggezione alla legge e alla giurisdizione speciale si giustifica in relazione a taluni reati caratterizzati dall'ambiente militare che assumono un carattere di particolare gravità nei riguardi dell'organizzazione delle forze armate ».

Se tale è il valore ed il precetto della Costituzione nego sia ortodosso il modificarlo con leggi ordinarie e con procedura ordinaria, girando l'ostacolo col proporre di modificare i limiti, come mi pare si voglia fare, tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria fissati dalla Costituzione sottraendo alla competenza della prima reati obiettivamente militari.

Ma la suprema Corte afferma altresì, e non lo dobbiamo ignorare, che « la giurisdizione militare viene mantenuta nei confronti dei militari in servizio alle armi che abbiano commesso un qualsiasi reato militare ». Ripeto: « un qualsiasi reato militare »; non un reato esclusivamente militare. Dunque il mio dissenso appare fondato.

Ma purtroppo esistono persone anche in buona fede che accolgono concetti da altri propinati per calcolo di parte, e gli uni e gli altri erratamente ritengono che sia nell'interesse della democrazia togliere alla giustizia militare quanto più è possibile di competenza e di giurisdizione.

E che sia un interesse particolaristico e non della nazione quello che provoca oggi tanto scalpore in ordine ai vilipendi è chiaramente dimostrato dall'oggetto stesso della discussione: il vilipendio alle istituzioni fondamentali dello Stato è una delle forme del tradimento trattato sotto tale titolo nel codice penale militare, trattato insieme con i tradimenti e gli spionaggi anche nel codice penale comune.

Rientra quindi anche il vilipendio tra le manifestazioni delittuose la cui carica criminale è rivolta direttamente contro la stessa esistenza, indipendenza, libertà dello Stato a salvaguardia del quale, estrema espressione, è la potenza militare.

Non mi pare quindi motivo di scandalo che alla giurisdizione militare siano sottoposti per tali delitti coloro, tutti coloro che in una dannata e deprecata ipotesi di guerra sono immancabili attori diretti o indiretti.

Noi invece stiamo per operare in senso contrario; non vorrei, per rispetto umano,

per non essere cioè tacciato di militarismo, come se il militarismo non esistesse in certe nazioni rette a democrazia cosiddetta progressista, animatrici dell'azione avversa al legittimo Governo italiano ed alle nostre libere istituzioni.

Ciò dà buon terreno a chi, nelle più svariate forme (che vanno dall'istigazione a disubbedire agli obblighi militari al vilipendio, allo spionaggio, al tradimento, al sabotaggio di ogni sentimento patrio, a quello industriale) mira alla demolizione progressiva della capacità e della resistenza interna per giungere all'inettitudine bellica della patria e farne il paese dei beoti!

E si piega il capo — ormai convinti o quasi — alla campagna giornalistica fatta in nome di una Costituzione che non è violata ma rispettata, in nome di diritti del cittadino che nessuno sogna di ledere. Penso che si vada perdendo la visione unitaria e politica dello Stato moderno, la cui difesa deve essere fatta da tutti i cittadini e non solo dai militari alle armi, e la cui distruzione può avvenire non solamente in modo violento e con le armi in pugno ma anche da forze politiche contrarie che agiscono come tarlo roditore per l'indebolimento dei poteri di difesa mediante l'esautorazione delle istituzioni. Ed il vilipendio è teso proprio a questo fine delittuoso, né pertanto può dirsi che vada considerato alla stregua dei reati comuni. Infatti, nel convegno di studi di Strasburgo, sulla tutela del segreto della difesa nazionale, tenutosi nella prima decade del mese di giugno, al quale erano presenti Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo ed Jugoslavia, per i reati riuniti nei nostri codici sotto i titoli « difesa e fedeltà », comprendenti anche i vilipendi, si è invocata la giurisdizione militare su cittadini e stranieri appartenenti alle forze armate o estranei. Al convegno partecipava come osservatore un rappresentante del Consiglio d'Europa che, aderendo a tale punto di vista, ha dichiarato di voler proporre in seno all'U.E.O. la costituzione di un comitato « per lo studio della unificazione delle legislazioni penali militari dei paesi aderenti ». Ora, non può dimenticarsi che l'Italia fa parte dell'Unione europea occidentale; non vorrei pertanto che si verificasse il fatto di dover ritornare sui nostri passi in questa materia legislativa.

Se quindi mi rende perplesso sottrarre alla competenza dei tribunali militari il vilipendio commesso da chi non vesta più la divisa, ma ha ancora obblighi militari, mi rende decisamente contrario il sottrarre alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1955

giurisdizione militare il vilipendio al Capo dello Stato, alle forze armate, alla bandiera. La bandiera è il simbolo della patria; il vilipendio contro di essa colpisce l'intera nazione, nel suo capo, nelle sue istituzioni, nel suo esercito, nel suo prestigio e all'interno e all'esterno, onde deve intervenire a giudicare chi detiene la suprema difesa della sua libertà ed indipendenza.

In conclusione a me pareva che all'infuori della necessità del regolamento della connessione per togliere quelle incertezze sorte dopo che la Costituzione aveva reso inoperante l'ultimo comma dell'articolo 49 del codice di procedura penale non vi fosse alcuna urgenza di approvare questa legge, insufficiente, inadeguata ed in parte inopportuna. Sarebbe stato meglio affrontare addirittura il problema del riordino degli organi giudiziari militari ed in quella sede risolvere i problemi base di questa dibattuta materia, e precisamente definire in diritto sostanziale il reato militare, il diritto processuale, il riordino del tribunale supremo militare (la stessa Costituzione ne faceva obbligo entro un anno dalla sua promulgazione); necessaria è anche la istituzione del giudizio d'appello, senza del quale la giurisdizione militare è carente di una delle garanzie veramente fondamentali. Per la soluzione del primo problema credo che non sarebbe difficile trasformare l'attuale tribunale supremo militare, ad esempio, in una sezione specializzata della Suprema corte; per il secondo, l'istituzione cioè del grado d'appello, non credo possano sorgere delle grandi difficoltà: di tribunali militari d'appello ne occorrerebbero pochissimi ed il personale potrebbe essere tratto dai giudici di primo grado. Questa necessità è stata sentita anche in ordine alle corti di assise, per cui or non è molto abbiamo promulgato una legge che statuisce anche per queste i giudizi d'appello.

Ora, se davanti alle corti di assise si giudicano i reati di una certa gravità, non si può negare che alle volte davanti ai tribunali militari si giudicano reati altrettanto e forse più gravi, e con maggiore rigore di pena.

Ho ubbidito, onorevoli colleghi, all'imperativo della mia coscienza nell'espore i miei dubbi e le mie riserve in ordine alla legge che stiamo discutendo. Se la disciplina di gruppo giustamente vincola il mio voto, non vincola però il mio sentimento di libero cittadino, di italiano e di ufficiale di complemento, specie se considero il vilipendio al Capo dello Stato, alle forze armate ed alla bandiera doversi qualificare non reato comune

perseguibile dal magistrato ordinario, qualora perpetrato dai militari in congedo, sia pure con un aggravamento della pena.

È evidente che la sottrazione imponente di reati alla giurisdizione dei tribunali militari enunciata dal ministro guardasigilli favorisce quell'orientamento che è diretto alla soppressione di essi in un secondo tempo. Ma io dico «no» ad un solo giudice, perché, come si esprime nobilmente una pregevole sentenza del tribunale supremo militare, «la giurisdizione penale militare tutela in un ampio settore i preminenti interessi dello Stato e la sua stessa sicurezza. Essa, garantendo la disciplina ed il servizio delle forze armate, costituisce il presidio ed il supremo palladio della sua sovranità, che su tali forze si adagia e che trova in esse la più evidente espressione». (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Formichella. Ne ha facoltà.

FORMICHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione di maggioranza, frutto della sapienza dell'onorevole Riccio, è veramente encomiabile, perché attinge alle precise fonti del diritto ed abbandona completamente la questione politica. È sintetica, chiara, perspicua insomma. Non così, e me ne duole, la relazione della minoranza, la quale, trascurando la esegesi dottrinarica, mette in mostra il solito carosello di luoghi comuni e di frasi fatte: «la commozione dell'opinione pubblica», «la pubblica coscienza percossa», «la volontà popolare», «le perentorie dichiarazioni e opinioni di sommi giuristi», unitamente al frasario più vieto e frusto dell'antifascismo. Invece, il popolo sano e cosciente neppure s'è accorto della sinistra orchestrazione; né vi sono stati segni palesi che le coscienze siano rimaste commosse o percosse.

Nell'arena è scesa a battere la grancassa la solita stampa paracomunista, che ha spinto avanti alcuni pagliacci del giure sempre pronti a portare acqua al mulino bolscevico. Quale squallido spettacolo! Da simile frasario è stato un po' colpito anche un uomo solitamente sereno ed obiettivo: il nostro Vicepresidente, onorevole Targetti, il quale pure è andato a liquefarsi sul grande braciere della mistificazione.

È la questione politica, non già la interpretazione del diritto, che occupa le menti dei nostri avversari. È l'assalto ai supremi valori dello Stato, alla integrità della nazione, all'edificio del nostro diritto, per cui nei loro furori e nei loro allarmi, come ha giustamente affermato un illustre giurista, essi non

fanno che del comunismo. E vogliono far credere di essere le vestali alimentatrici del fuoco sacro attorno alla Costituzione. *Heu pudor!*

Il Governo da parte sua — è dolorosa dirlo — non difende la cittadella dello Stato, permette che i nemici arrivino sugli spalti, non dà protezione giuridica e civile ai cittadini, si riduce a una resistenza smidollata, manca di anima e di senso vivificatore del dovere.

La stura a tutte le discussioni che oggi ci occupano (e quando avremo esaminata la genesi di queste discussioni potremo ravvisare in esse il contenuto politico, non quello giuridico) furono le famose cartoline pre-cetto degli anni 1951 e 1952. Cominciò sin da allora la lotta contro i tribunali militari e contro la giustizia militare. Poi venne lo sciagurato episodio di Renzi ed Aristarco. In ultimo, il caso Armaroli, che ha solleticato l'euforia dell'onorevole Targetti sino a fargli esclamare: benedetto sia questo caso Armaroli ch'è valso a sollevare la coscienza nazionale e a far togliere dall'insabbiamento la legge. Ma niente di tutto questo. La verità ha una faccia diversa. La Commissione di giustizia aveva già affrontato il problema dei vilipendi e specialmente quello contro il Governo (vedi caso Armaroli) e lo aveva deciso in senso favorevole ai voti comunisti.

Ma furono proprio questi ultimi che, eccettuando una questione formale provocarono il rinvio dell'esame della legge. Chi, dunque, volle la battuta di arresto? Furono proprio loro. Quindi, non hanno ragione di menar vanto sostenendo che attraverso il caso Armaroli si sia risollevato un problema che altrimenti sarebbe rimasto seppellito. Le loro proteste sono senza fondamento.

Orbene, le Cassandre spargono « lai » perché si vuol violare la Costituzione. Essi, cioè i socialcomunisti, i difensori e i tutori della Costituzione, non gli altri! Essi, che questa Costituzione cercano di violare in permanenza, pur avendovi impressa la loro passione di parte, essi che combattono e sconvolgono l'opera delle leggi e pongono l'arbitrio e la violenza al posto della libertà, pretendono di ergersi a paladini dello Stato.

V'è veramente da strabiliare. *Risum teneatis amici*, diceva padre Orazio. Sia salva la Costituzione ma periscano i codici fascisti. Ecco il loro ridicolo grido di guerra. I codici fascisti! Come se le leggi che ci governano non siano quelle della nazione, uguali per tutti i cittadini. Tra i codici fascisti pongono il codice militare penale soltanto perché entrato in vigore nel 1941. Senza considerare

che quel codice fu il risultato di un travaglio durato 16 anni, frutto di lunghi studi e di approfondito amore. Dal 1925, allorquando si costituì la prima commissione per la preparazione di questo codice, sino al 1941, lunghi e sudati furono i progressi scientifici degli studi. Presidente di quella commissione (è notorio, e se n'è scritto tanto) era un antifascista, il senatore Di Vico, cioè il padre del diritto penale militare e del diritto formale militare; la mente più acuta, più preparata, atta ad affrontare problemi di quel genere. Se tuttora il diritto penale militare ha una tradizione giuridica di primissima forza e risponde a un alto concetto di scienza, ciò è dovuto al grande impegno e alla saggezza dell'insigne giurista. Parteciparono alla commissione magistrati, professori di fama internazionale, uomini di dottrina, noti per i principî d'imparzialità e indipendenza e senza distinzione di partito. È risaputo, del resto, che una delle oche che oggi più starnazza contro il fascismo prese larga parte alla preparazione del codice di procedura civile, emanato durante il regime.

Da quel consesso di dotti e da un'annosa, serena e libera ricerca scientifica venne fuori il codice penale militare di pace e, quello che più conta, il codice penale militare di guerra. Noi speriamo di adoperare quest'ultimo il meno che sia possibile, ma sia ben presente che il codice penale militare di guerra, frutto della sapienza del senatore De Vico, è un codice modello, preso a esempio da altre codificazioni. L'Inghilterra si è servita del codice penale militare di guerra nostro per copiarne alcuni istituti. Quindi, un grande codice. E se loro dicono che questo grande codice è un codice fascista, possiamo andarne lieti e superbi!

La relazione di minoranza, magnifica il codice del 1869. Andava benissimo per noi, dicono: che bei progressisti! L'articolo 325 di questo codice escludeva, affermano, la soggezione alla giurisdizione militare di coloro che non fossero militari in attività di servizio. Ci voleva la fantasia dei fascisti, incalzano, a modificare il vecchio codice, adoperato in alcune guerre ed anche in quella del 1915-18.

È vero che secondo gli abrogati codici militari l'applicabilità della legge penale militare non si estendeva ai militari in congedo, in quanto tali. Ma della innovazione apportata in proposito, rispetto ai vecchi codici, da quelli vigenti, è data esauriente spiegazione nella relazione al progetto compilato dalla commissione reale. Comunque, attraverso questa relazione e la genesi di tutto un trava-

glio spirituale, dottrinario, critico, dal 1869 in poi, noi potremo arrivare a quella che non fu, secondo essi dicono, la concezione fascista, ma che invece fu quella improntata ai moderni tempi, e al valore della civiltà. Dice adunque, la relazione:

« Questa situazione di diritto del codice militare del 1869, allora in vigore, trae origine da una situazione di fatto molto remota che col decorso del tempo si è completamente mutata » (si riferisce cioè a quel periodo di tempo in cui la massa dei militari era rappresentata quasi esclusivamente da militari in servizio effettivo). « Successivamente, per il carattere assunto dai sistemi di guerra, nuovi orientamenti si imposero nella preparazione degli ordinamenti militari. La guerra europea del 1915-18, con la sua massa imponente di militari chiamati dal congedo, pose ancor più in rilievo il valore enorme di questo elemento e la necessità, per conseguenza, di provvedimenti intesi da un lato a mantenerne salda la disciplina e ad evitare, dall'altro, che se ne affievolisse lo spirito militare. Questa necessità appare tanto più forte quando, appunto, si consideri la parte numericamente preponderante che in caso di guerra assumono i militari in congedo e le previdenze particolari che presso tutti gli Stati vengono perciò adottate per mantenerne viva l'efficienza, non solo nei riguardi dell'addestramento, ma anche nei riguardi della disciplina ».

Concetti chiarissimi, come si vede, e adottati in genere, da tutte le nazioni degne di questo nome. Soltanto in Italia essi dovrebbero essere negletti e trascurati, perché così fa comodo ai nostri egregi colleghi di estrema sinistra.

Questa relazione, in sostanza, s'ispira a concetti espressi in anni lontani dall'Ufficio centrale del Senato in occasione del disegno di legge sulle basi generali dell'ordinamento dell'esercito. Tale Ufficio suggeriva che si introducessero disposizioni con le quali « il militare dovesse sempre ricordare che, quantunque non sotto le armi, egli non cessa di appartenere all'esercito e che, in tale qualità, egli più di ogni altro deve l'esempio del rispetto al principio di autorità che, congiunto al sentimento del dovere, dà la forza alle popolazioni di lottare contro l'avversa fortuna nei momenti supremi di prova ai quali talvolta sono esposte le nazioni ». (*Atti parlamentari Senato, Sessione 1870-71, p. 215, n. 6*).

Sono concetti del 1870, il fascismo che noi si sappia, non era nato, onorevoli colleghi. Oggi essi sembrano lontani come la luna,

sembrano la stranezza più grande. Qui riecheggia la « nazione armata » dicono gli avversari. Volesse il cielo che si potesse ritornare alla nazione armata !

Ma v'è di più. La commissione ministeriale nominata il 27 febbraio 1883 per il coordinamento della legislazione penale militare proponeva che in certi determinati casi i militari in congedo illimitato fossero sottoposti alla legge penale militare, « considerati i nuovi obblighi di servizio imposti a tutti i cittadini dal grande sviluppo dato alle forze armate della nazione, la creazione di speciali categorie di militari e i frequenti richiami alle armi ». E aggiungeva: « È indispensabile che quei doveri che tutti i militari hanno verso lo Stato ed i vincoli di disciplina che legano gli inferiori ai superiori si conservino inalterati, non solo durante i brevi periodi di servizio, ma per tutto il tempo che i militari sono iscritti all'esercito. Non può concepirsi che cessino, intieramente spezzati, quei vincoli che devono di tratto in tratto riannodarsi, che sia lecito all'inferiore oltraggiare il suo superiore, solo perché non si trova momentaneamente alle sue dipendenze ».

Onorevole ministro, a questo proposito desidero aprire una breve parentesi. In Commissione di giustizia io parlai di questo argomento disciplinare ed ella mi assicurò che non sarebbe entrato nella materia degli emendamenti, ma un emendamento di questo genere (forse ci ha ripensato) lo ha presentato.

E appunto in omaggio a tali concetti, che tutti i disegni dei codici militari, redatti dal 1889 in poi, prevedevano in misura più o meno larga l'assoggettamento dei militari in congedo, per speciali ipotesi, alla legge penale militare.

Improvvisazione, volontà fascista ? Il fascismo non ha fatto che riassumere ed elaborare principi riconosciuti indispensabili a salvaguardare la integrità della nazione e dell'esercito.

Si è osato dire nella relazione di minoranza, con una certa sicumera (si fanno spesso le affermazioni più strane): « I codici militari oggi assoggettano tutti i cittadini alla giurisdizione militare ». Enorme sproposito. I tribunali militari — come ricordava ieri l'onorevole Greco — sono ridotti al lumicino ! Si può dire, al contrario, che non funzionano più perché non hanno materia. Dichiarato abrogato l'articolo 264 del codice penale militare, la giurisdizione è stata ridotta dall'articolo 103 della Costituzione e successivamente dalla interpretazione ancora più restrittiva della Cassazione.

A proposito delle sezioni unite della Cassazione, a sentire ieri l'onorevole Targetti sembrava che fossero diventate una specie di conciliazione. Che questo lo dicano gli incompetenti può passare; ma che lo affermi un eminente collega come l'onorevole Targetti, vi è quasi da allibire. Il problema della giustizia ha per gli avversari due facce. Quando la Cassazione interpreta l'articolo 103 della Costituzione a favore dei tribunali militari, attraverso un processo logico giuridico veramente sapiente, allora pollice verso contro la Cassazione. Quando, invece, la Suprema corte riduce a zero la connessione si levano alti i cori e gli « osanna ».

Così pure avviene per la magistratura. Abbiamo ascoltato spesso in quest'aula, specialmente in occasione della discussione del bilancio della giustizia, delle sconcezze in libertà contro i magistrati, tanto che ha dovuto insorgere in loro difesa il ministro stesso. Ieri, poi, abbiamo udito incaute svinolate alla magistratura ordinaria, diventata di colpo per essi la grande competente, l'unica tutelatrice della giustizia. Si vuol far credere che i tribunali militari oggi navigano a pieno regime « e giudicano e mandano secondo che avvinghiano ». È vero il contrario. Si divulga ai quattro venti che la giustizia militare pretende di giudicare tutti i cittadini: dai militari in attività di servizio, a quelli in congedo assoluto. Sfacciata menzogna!

Di fronte a tanta mistificazione è doveroso riportare sui binari la verità.

A norma dell'articolo 7 del codice militare di pace, ai militari in congedo la legge penale militare si applica quando commettono i seguenti reati: alto tradimento (che dispiacere!), articolo 77 del codice penale militare; vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle forze armate dello Stato, articolo 81; spionaggio e violazione dei segreti militari (altro grave dispiacere!), articolo 86 e seguenti; vilipendio alla nazione italiana e alla bandiera nazionale (che ingiustizia l'esistenza di un simile reato per chi vorrebbe abolire l'una e l'altra!), simulazione di infermità al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, articoli 159, 160 numero 2; duello fra militari in servizio e militari in congedo, sempre per effetto del servizio militare; istigazione del militare a commettere reati militari o a disobbedire alle leggi (lo affaruccio ad esempio, delle cartoline precetto).

Di più: reati commessi da un militare in congedo a causa del servizio prestato (articolo 238). È il caso tipico di un militare in congedo che usi violenza contro un suo ex

superiore per vendicarsi di una punizione subita durante il servizio militare.

Infine: usurpazione di decorazioni o di distintivi militari; chiamata di controllo e omessa notifica di cambio di residenza da parte di militare. Soltanto questi sono, dunque, i reati per i quali, attraverso l'articolo 7, deve rispondere dinanzi alla giurisdizione militare non soltanto il militare in attività di servizio, ma anche il militare in congedo illimitato che non abbia ancora compiuto definitivamente il periodo militare e che possa essere richiamato. Infatti, il servizio militare si completa per il soldato allorché consegna al sindaco il suo stato di servizio o il foglio matricolare; per l'ufficiale quando ha assolto completamente i suoi obblighi di servizio, e, per limiti di età, viene posto in congedo.

E per così poco valeva la pena di mettere a subbuglio il solito gregge, vedere « Annibale alle porte » e creare artificiosi quanto inesistenti pericoli? Quello che sorprende è che il Governo si sia prestato a questo triste giuoco.

Che cosa non hanno ascoltato i nostri orecchi sul significato di appartenenza alle forze armate?

L'onorevole Targetti ci ha esposto una poco originale opinione, ed avendo egli fatto parte della sottocommissione per l'esame dei progetti inerenti alla giustizia militare, ci ha tenuto a informarci dei suoi casi personali. Siamo perfettamente d'accordo e possiamo dargli atto che lui e gli altri erano uniti in sinedrio durante il più tragico periodo nazionale, per abolire non soltanto la giustizia militare, ma per abolire l'esercito. Evidentemente, in quel clima, in quell'ambiente, l'onorevole Targetti si era dovuto trovare perfettamente a suo agio! Ma i suoi casi personali, i suoi stati d'animo possono rappresentare una questione intrinseca, ma non possono interessare il problema della giustizia militare, in quanto l'articolo 103 della Costituzione, volenti o nolenti, fu varato, ed oggi è attuale e cogente, come ricordava l'onorevole Greco.

Noi avremmo gradito di sentire esporre una questione giuridica di grande rilievo e di grande importanza, sulla quale si poteva anche avere opinioni contrastanti ma serene. Ma quando ci si abbarbica a certi argomenti, e per suscitare l'applauso si tenta di fare dell'umorismo da banditori da fiera attorno a un codice fascista vigente sotto una Costituzione repubblicana e si parla di « infame ventennio », di fronte a sì vieta demagogia v'è da morire di vergogna per loro.

Argomenti sostanziosi, seri, positivi, per affrontare, discutere e sviscerare questo problema, gli avversari non ne hanno portati.

Gli unici sono stati posti come tavole nella relazione dell'onorevole Riccio. Il resto non varrebbe d'essere preso neppure in considerazione. Che dire poi del loro vittimismo? Poveri agnelli alle prese sempre con lupi famelici! Ma torniamo alle cose serie. Nel quadro organico del codice penale di pace, il sistema giurisdizionale militare appare di chiara impostazione. Triplice è la previsione legislativa, all'infuori di ogni arzigogolo.

1°) Assoggettamento integrale alla giurisdizione militare, articoli 3, 5 e 6 soltanto dei militari in servizio alle armi e di quelli considerati tali.

2°) Assoggettamento parziale (articolo 7) anche dei militari in congedo illimitato quando siano imputati di taluni reati dalla legge specificatamente previsti.

3°) Assoggettamento eccezionale limitatamente ad alcuni particolari casi degli estranei alle forze armate.

ANGELUCCI MARIO. Se avessero applicato il codice penale militare, voi sareste stati giudicati per alto tradimento... (*Proteste a destra*).

FORMICHELLA. L'interruttore non conosce né codici, né leggi. Taccia! Nella locuzione, « appartenenti alle forze armate » adottata dalla Costituzione, ripetiamo, sono compresi tanto i militari in attività di servizio come quelli che si trovano in congedo. Veniamo, ora all'interpretazione della dizione « appartenenti alle forze armate ». Le sezioni unite della Corte di cassazione, tanto maltrattate dagli avversari, hanno fornito, tenendo fede alla legge, un complesso di interpretazioni dell'articolo 103 veramente schiaccianti. Ultima sentenza in ordine cronologico è quella dei veramente famigerati Renzi e Aristarco. Per costoro la parola « famigerato » è ben appropriata, non già, come si è stoltamente tentato di fare, per Tringali-Casanova, uomo insigne per virtù civili e integrità morale, alla cui memoria mandiamo un reverente saluto.

Dunque, l'ultima sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite ha confermato ancora una volta l'interpretazione dell'articolo 103. Financo l'avvocato generale Battaglini, che spesso ama portare verso voi di sinistra qualche pò d'acqua e qualche pò di farina, ha sostenuto come pubblico ministero in udienza lo stesso criterio. Le conclusioni sono state conformi.

Amo leggere i punti essenziali di queste due sentenze dell'8 marzo 1952, presidente Giuliano, che costituiscono l'anima informativa dei principi da noi sostenuti, principi oramai immutabili. Volerci tornare su attraverso speciosi argomenti, dettati da moventi politici e non giuridici, significa travisare il significato della norma costituzionale.

Una delle due sentenze dice: « Il significato più genuino delle parole « appartenenti alle forze armate » è proprio quello comprensivo sia dei militari in attualità di servizio, (appartenenti alle forze armate in senso stretto), sia di coloro che, pur essendo in congedo, permangono nel quadro delle forze armate. ».

Se il Costituente avesse voluto intendere soltanto i militari in servizio, avrebbe detto, anche con economia di parole: « militari che sono in attualità di servizio ». Avendo detto « appartenenti alle forze armate » si è richiamato alla dizione del codice penale militare, il quale attraverso gli articoli 3, 5, 6, 7 stabilisce quali siano gli appartenenti alle forze armate.

Come non ha parlato di militari in servizio non ha neanche parlato di appartenenti alle forze armate nel senso ampio e indeterminato anzidetto, giacché — dando alle parole il loro significato tecnico-giuridico — ha inteso riferirsi soltanto a coloro che debbono essere considerati appartenenti alle forze armate agli effetti della legge penale militare.

L'altra sentenza affronta il problema su più vasta scala: « Ma nel caso concreto, come si dirà poi in appresso, la lettera della norma, i motivi intrinseci che l'hanno determinata e lo scopo cui essa è indirizzata formano chiaramente un tutto unico che consente di prescindere da quei motivi estrinseci che possono risultare dai lavori preparatori. Di talché la regola migliore per la ricostituzione del pensiero del legislatore costituente per la norma in oggetto rimane pur sempre quella della ricerca secondo il buon metodo del senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse. Orbene, l'articolo 103 della Costituzione dispone: « I tribunali militari... in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate ». Come è noto, il detto articolo, che non esprime soltanto un principio fondamentale valido a costituire la base di orientamento per i futuri ordinamenti positivi, ma detta anche una norma precettiva di immediata applicazione, delimita rispettivamente l'ambito soggettivo ed oggettivo della giurisdizione.

zione militare in tempo di pace, senza per altro fornire la nozione precisa dei due termini « reato militare » e « appartenenti alle forze armate ». Ciò importa che, come già si è rilevato, per l'esatta interpretazione della portata giuridica di detta norma costituzionale, si debba necessariamente questa guardare in rapporto alla legislazione preesistente ». E allora perché questo attacco al dettame della legge, cosa vogliono questi accusatori in usurpata veste censoria?

In particolare, è da notare, la Costituzione non stabilisce tra la magistratura ordinaria e quella militare (che storicamente è sorta non come strumento di sottrazione di taluni reati al loro giudice naturale, ma come generale strumento di tutela penale degli interessi delle forze armate) un rapporto che potrebbe definirsi tra giurisdizione assolutamente prevalente e giurisdizione puramente tollerata. Infatti, l'articolo 103 non lascia al legislatore la libertà d'istituire tribunali militari, ma ne impone il mantenimento, sicché i detti tributarî possono definirsi i giudici naturali dei militari imputati di reati militari.

La sinistra e i suoi satelliti hanno riempito di « lai » tutta l'Italia. Per essi tutto è abuso e ingiustizia. I loro nemici sono fuori dell'ordine costituzionale. Le leggi vigenti più che borboniche, sono fasciste, e quindi la tutela del diritto non è intera, uguale e imparziale. La nazione congiura contro la coscienza giuridica democratica, la volontà popolare, la libertà, e ciò per una sopravvivenza tipicamente fascista!

Essi capaci di tutte le virtù, gli altri di tutte le colpe. In Italia la servitù, altrove la libertà, la libertà per essi di combattere e sconvolgere l'opera dello Stato.

Poiché il loro programma è di dire tanto male dell'Italia, vediamo un po' cosa avviene in altri paesi, specialmente in quelli così cari ai loro cuori ove, secondo le loro propalazioni, le leggi sono applicate a tutti con giustizia ed equanimità. La cognizione della legislazione comparata servirà ad aprire le menti, a mettere in evidenza amare verità, a far risaltare che di fronte alla millenaria sapienza giuridica italiana tutti gli altri Stati hanno da inchinar e imparare.

Gli avversari s'imbestialiscono a sentir parlare di legislazione comparata: già perché vengono presi con le mani nel sacco e vien fuori, a dispetto della loro decantata democrazia e libertà, dove veramente sono gli abusi, dove la barbarie e dove l'arbitrio tende a dominare in luogo della legge.

Vediamo ciò che avviene nella nazioni occidentali, del regno di Bengodi ci occuperemo più tardi.

In Olanda la giurisdizione militare conosce dei reati militari e comuni, esclusi i fiscali, commessi, oltre che dai militari alle armi ed assimilati, anche dalle persone al seguito delle forze armate, nonché delle violenze e delle ingiurie contro superiori da parte di militari in congedo a causa del servizio prestato. Prego l'onorevole ministro di prendere nota di questa norma che fa un po' a calci con quel famoso emendamento che sembrava che non dovesse mai essere presentato.

Così in Svizzera tutte le persone soggette alla legge penale militare sono soggette, nella medesima misura, alla giurisdizione militare. Ma queste persone non sono soltanto i militari alle armi, ma anche tutti gli obbligati al servizio militare per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, o quando indossano l'uniforme; gli obbligati al reclutamento per quanto concerne il concorso alla leva e relative operazioni; i funzionari, impiegati e operai dell'amministrazione militare, quando compiono atti concernenti la difesa nazionale; i civili assunti in servizio presso la truppa; chiunque, infine, militare o civile, cittadino o straniero, per i reati di tradimento, sabotaggio o indebolimento della forza difensiva del paese.

Nel Belgio, in base al codice penale militare di pace, modificato dalla legge 15 giugno 1889, cadono sotto la giurisdizione militare, oltre che i militari alle armi e gli assimilati, anche i militari in congedo per i reati di tradimento e spionaggio, partecipazione ad una rivolta militare, o ad una diserzione con complotto, violenze ed oltraggi ad un superiore o ad una sentinella, distrazione o sottrazione fraudolenta di cose aventi comunque attinenza al servizio ed appartenenti allo Stato o a militari.

In Francia, chiunque, civile o militare, commette un crimine o delitto contro la sicurezza esterna dello Stato (articolo 75 e seguenti del codice penale) è soggetto alla giurisdizione militare a norma degli articoli 553 e seguenti del *Code d'instruction criminelle*.

Ma cosa avviene in Russia, dal momento che la Russia viene considerata come il paese delle libertà per eccellenza e all'avanguardia della democrazia (democrazia popolare e progressiva)? Non è superfluo tener presente che, secondo la legge russa del 1938 sull'ordinamento giudiziario, la competenza dei

tribunali militari non è limitata ai soli reati militari (articolo 58), e quella del collegio militare del tribunale supremo si estende ai gravi delitti contro lo Stato commessi da civili (articoli 69 e 70 del codice penale militare russo). E sono noti i processi svolti presso detto supremo consesso militare per tradimento e spionaggio, insurrezione armata, terrorismo, ecc., di cui non parliamo noi, ma parla la storia.

Ecco cosa avviene in altre nazioni democratiche dove la libertà è rispettata. Tutte queste nazioni si difendono ed hanno diritto di farlo perché, applicando le leggi, difendono il patrimonio sacro della integrità dello Stato e della nazione stessa. Soltanto in Italia questo diritto-dovere noi non lo dobbiamo esercitare, ma dobbiamo distruggere tutto, perché così fa comodo ai sovvertitori per tentare l'ultima invasione della cittadella.

In quest'aula si sono citate le interpretazioni date da alcuni giornalisti all'articolo 103. Rispettabilissime le opinioni dei giornali e dei giornalisti. Ma quando si parla di diritto amiamo che venga interpretato da coloro che nello studio di esso hanno tutto sacrificato. E ora dobbiamo leggere un articolo, che non è di un orecchiante, ma di un uomo che è sommo giurista e sommo uomo politico: l'onorevole De Marsico. È meraviglioso, meriterebbe di essere letto tutto; ma ci limitiamo a qualche passo che riguarda certi sistemi moscoviti bisognosi di essere rievocati, anche se la legislazione comparata dà ai nervi di certi messeri.

« In Russia — scrive l'illustre professore — impera un diritto penale unico nei principi, che si dirama in legge penale comune e legge militare, ma l'ambito della giurisdizione militare vi si è allargato a tal segno da consentire il sospetto che, alla fine, non sia già il diritto comune ad alimentare dei suoi succhi vitali quello militare, ma sia questo ad alimentare quello ». (Povero nostro codice penale militare dopo l'abolizione degli articoli 264 e 37). « La linfa che circola e irrobustisce il ceppo comune, insomma, è l'essenza del suo carattere più militare che comune. Ciò trapela almeno da due constatazioni, la prima che i tribunali militari, all'opposto di quello che avviene in occidente, hanno giurisdizione su certe categorie di delitti politici, tanto se commessi da militari quanto da civili, e che sono perciò trattati come delitti militari. In tal modo, commentano gli autori del libro *Soviet military law and administration*, di Harold Berman e Miroslav Kerner (e chiedo scusa per un'eventuale pronuncia errata in

quanto non amo certe lingue straniere) il sistema sovietico ha invertito quello che, alla fine del secolo scorso o ai primi di questo, era stato demolito non solo nei paesi caduti sotto l'influenza della rivoluzione francese, ma nella stessa Russia prerivoluzionaria con le riforme del 1860.

La seconda, che gli operai addetti alle ferrovie o ai trasporti per acqua sono sottoposti alla giurisdizione dei relativi tribunali militari, e i reati commessi da costoro sono considerati equivalenti ad analoghi delitti militari. Inoltre il borghese, che partecipa ad un delitto militare, è soggetto alla medesima responsabilità e giurisdizione dei correi militari. Una legge speciale del giugno 1947, aggravando le sanzioni previste dal codice, puniva con la detenzione in campo di lavoro da 10 a 20 anni il militare che rivelasse tanto con intenzione che per negligenza un segreto di Stato ».

Da noi l'onorevole Targetti vuol tornare, invece, progressisticamente, al 1869 !

Per un segreto di Stato da « essere custodito in modo particolare », intendesi non solo qualunque notizia concernente piani od operazioni militari, ma anche le semplici riserve umane economiche, industriali, tecniche dello Stato. Proibita, per questo reato, la concessione di attenuanti. Povera nostra giustizia militare che ne concede tante di attenuanti fino a metter fuori i soliti Aristarco.

Per il tradimento e il sabotaggio mantenuta la pena di morte eseguibile non con la fucilazione, ma per impiccagione. Da noi circola addirittura la proposta di abolire l'ergastolo (la pena di morte è stata già abolita e va bene). Abolito l'ergastolo si provvederà progressivamente ad abolire tutte le pene, a gloria della delinquenza.

Si è già detto che, anche se commessi da civili, tali reati sono di competenza dei tribunali militari. Detti tribunali giudicano con una procedura sincopata ridotta ad essere meno che l'ombra di un processo normale; l'imputazione è notificata all'imputato 24 ore prima del giudizio, il diritto all'assistenza legale viene negato (poveri avvocati), il giudice ha la facoltà di rifiutare la citazione di testimoni in difesa, e per contro ha la facoltà di raccogliere dichiarazioni di testimoni che non compaiono in udienza; la sentenza non è impugnabile ed è eseguita immediatamente dopo il rigetto della domanda di grazia.

Un autorevole trattatista della politica criminale sovietica in un volume pubblicato

tre anni fa (questo trattatista è il Semenov), scriveva seccamente, anzi cinicamente: « La osservanza delle norme procedurali in questi casi è ritenuta desiderabile solo per dimostrare che un giudizio vi è stato, ma la sorte dell'accusato è decisa in anticipo da organi politici. L'osservanza della procedura da parte dei giudici serve solo a scopo di propaganda, non a tutela dell'imputato! ».

E che cosa attendiamo a copiare questo codice russo? Facciamolo nostro e vediamo se i colleghi di sinistra protesteranno!

Naturalmente, in quegli Stati fiorisce la libertà, tutti i concetti di democrazia sono all'apice mentre in Italia non esistendo tutto questo viviamo in catene! Per quelli la luce, adoperando questi sistemi e questi codici; per noi le tenebre, nonostante che vengano porte tutte e due le guance per prendere schiaffi. Bella situazione: e si lamentano! (*ilarità a destra*).

Si è detto: come mai non si fatto vivo l'onorevole Gonella? Io ho una certa simpatia per l'onorevole Gonella, ma che cosa dovrebbe dire? Forse perché aveva manifestato qualche opinione a favore degli avversari? Non lo so. Ma io ricordo che l'onorevole Gonella, quando fu guardasigilli, firmò l'autorizzazione a procedere contro il « duo » Renzi e Aristarco. Sì, proprio il ministro Gonella!

E adesso, onorevole Presidente, consenta che mi occupi un pochino del partito repubblicano. Gli oppositori menano vanto di avere dalla loro il partito repubblicano. Io non ho avuto il piacere di ascoltare il discorso, sempre brillante e ricco di dottrina e di equilibrio, del nostro vicepresidente, non so, quindi, quale sia la ragione del suo dissenso.

È vero che qualche voce stonata c'è stata anche tra gli amici monarchici, ma essi sono numerosi, mentre non si riesce a comprendere un dissenso tra i repubblicani, che sono pochini, pochini: cinque appena. E poi c'è il fatto concreto che l'onorevole Pacciardi è stato l'antesignano dei principî che noi sosteniamo, proprio quand'era ministro della difesa. Un po' di coerenza non guasterebbe. I cinque del partito repubblicano si schierarono allora in favore di Pacciardi ministro; mentre oggi, sostenendo il contrario di allora, ingrossano le sinistre schiere.

Abbiamo detto come la opinione pubblica è stata montata. La prima fase si ebbe sulla questione delle cartoline precetto e sulla istigazione alla disobbedienza. E chi incitò all'azione e fece mettere in movimento la macchina della giustizia militare? Rinfreschiamo la memoria: l'onorevole Pacciardi!

Quando venne data l'autorizzazione a procedere contro Renzi e Aristarco, rei di vilipendio alle forze armate, chi era il ministero della difesa? L'onorevole Pacciardi!

Ma vi è di più. Udite, udite, cose veramente singolari! Nel 1951, addì 15 di novembre, venne presentato un disegno di legge al Senato della Repubblica dall'allora ministro della difesa Pacciardi. In sostanza con tale disegno di legge si chiedeva esattamente l'aumento delle pene per determinati delitti previsti dal codice militare penale di pace e, per di più, si pretendeva che venissero perseguiti anche i militari in congedo illimitato per i reati di diffamazione contro il ministro in carica. E siccome allora il ministro in carica era l'onorevole Pacciardi, si chiedeva semplicemente che fossero perseguiti, a termini del codice militare, i militari in congedo che avessero diffamato lui stesso. « Ciò — diceva la relazione al disegno — si ritiene opportuno al fine di evitare che le autorità in carica » (leggi Pacciardi) « offese da militari in congedo debbano sporgere querela per tutelare il loro onore ».

Più rigidi di così non credo si possa essere. Ma ecco che ora i repubblicani cambiano tono e diventano più liberali... di Villabruna.

Ma vi è di più. Lo stesso progetto Pacciardi, oltre al disfattismo politico, prevedeva anche il disfattismo militare nei riguardi di quei militari ed ufficiali che non erano più in attualità di servizio. Infatti, si diceva nella legge che « il militare che diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose che possano destare allarme tra i militari, o deprimerne lo spirito, o svolge, comunque, una attività tale da recare nocumento all'interesse delle forze armate è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

Queste le tesi che noi riteniamo giuste, sostenute allora dall'onorevole Pacciardi. Non importa se il disegno di legge non ebbe sorte felice: le buone intenzioni c'erano. Ora il vento è mutato e reazionari non sono più i cinque fieri repubblicani, ma noi che ci battiamo per il diritto di primogenitura dell'ex ministro della difesa.

Si è parlato del codice penale militare del 1941 come di uno strumento odioso di persecuzione e si sono sciolti ditirambi per il codice precedente del 1869. Senonché basta confrontare con obiettività l'uno e l'altro codice per convincersi che tutte le pene previste nel primo sono state diminuite in quello successivo, dal reato di pre-

varicazione a quello di falso, dalla insubordinazione al rifiuto di obbedienza, ecc.

Il fatto è, onorevoli colleghi, che il codice del 1941 è strumento di un perfetto perfezionamento giuridico e risponde ai concetti imposti dalla società moderna e dall'umanità. Del resto, è noto che si tratta di un codice complementare, perché quei reati che non sono previsti nel codice militare sono previsti in quello comune.

La complementarietà stessa del codice contrasta con l'idea di aver voluto fare di esso uno strumento di oppressione, come vorrebbero i detrattori. Tutta questa questione non sarebbe insorta se il codice fosse stato a carattere tipicamente militare.

Si è parlato della giustizia militare, di questa cenerentola, e non bene. Abbiamo sentito degli episodi non simpatici; abbiamo sentito quello che avrebbe detto un giudice. Se ne raccontano tanti di episodi! Ma noi che abbiamo discernimento, sappiamo quale credito dare a questi ridicoli mendaci. Sta di fatto che dal 1870 ad oggi i giudici militari hanno lavorato in silenzio, con coscienza, integrità e dirittura come pochi altri. Se vi sono stati degli episodi censurabili, essi sono avvenuti in questi ultimi tempi di democrazia (e sappiamo da quale ministro sono stati provocati).

La giustizia militare non ha mai piegato costa. Per essa oggi più che mai è vero, in senso ben più profondo che non per le antiche dinastie, il motto: *iustitia regnorum fundamentum*. Nel suo seno si sono succeduti magistrati soldati e magistrati togati, quasi a tramandare la tradizione dei legislatori armati di Roma. Tutti luminosi nella coscienza di magistrati, fedeli nello sconfinato amore della patria.

Accendiamo pure i roghi, se vogliamo, e in questi roghi bruciamo le nostre passioni, i nostri odi e quanto abbiamo di più tristo, perché l'Italia veramente possa risorgere affratellata. Ma Dio ci liberi dal lanciare nei roghi gli usi, i costumi, le leggi nostre, che rispecchiano la grande eredità civile della stirpe e il patrimonio sano di tutti gli italiani. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI